

llb 1861

Il vostro partner sotto ogni aspetto

Disposizioni nei rapporti d'affari con la
Liechtensteinische Landesbank AG

Indice

01	Condizioni generali	3
02	Disposizioni generali per i servizi di pagamento	10
03	Regolamento per depositi	17
04	Disposizioni relative ai conti di risparmio	21
05	Informazioni generali sulla MiFID	23
06	Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse	28
07	Principi per l'esecuzione negli strumenti finanziari (best execution, politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili)	30

Condizioni generali

1 Scopo e campo di applicazione

Per i rapporti d'affari tra i clienti e la Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (di seguito denominata «banca») valgono le seguenti Condizioni generali (di seguito denominate «CG»), se non esiste nessun altro accordo. Al fine di una migliore comprensione, la banca rinuncia in tutti i formulari alla doppia forma al maschile e femminile.

2 Offerta di servizi

I servizi offerti dalla banca sono altresì descritti negli opuscoli o sul sito web della banca (llb.li). La banca si riserva il diritto di adeguare in qualsiasi momento l'offerta di servizi e/o il relativo contenuto. La banca non è obbligata a concludere nuove operazioni (come ad esempio concessioni di credito, acquisto di strumenti finanziari, consulenza d'investimento, gestione patrimoniale ecc.). In merito essa decide secondo il proprio giudizio. In particolare, se ciò è necessario ai fini del rispetto di disposizioni normative o regolamentari, la banca può limitare o rifiutare la fruizione di servizi e prodotti.

3 Diritto di disposizione

La regolamentazione delle firme comunicata per iscritto alla banca vale solamente nelle relazioni con la banca e fino a quando viene presentata una revoca scritta, malgrado eventuali iscrizioni divergenti nel Registro di Commercio o in altre pubblicazioni o in virtù della legge di modifiche e limitazioni imminenti. Le disposizioni che vengono date con l'utilizzo di mezzi elettronici (Internet, e-mail, fax ecc.) sono soggette a disposizioni speciali.

4 Verifica della legittimazione e delle firme

La banca si impegna a verificare scrupolosamente, per tutti gli ordini e indipendentemente dalla forma di conferimento degli stessi, il diritto di disposizione. In assenza di colpa grave della banca, eventuali danni causati da contraffazione o dal mancato riconoscimento di lacune di legittimazione sono a carico del cliente.

La banca accerta l'identità e la legittimità delle firme esclusivamente confrontandole con il modello di firma depositato. Essa è autorizzata, ma non tenuta, a esigere ulteriori prove di identità. Il cliente si impegna a garantire che terzi non autorizzati non ottengano l'accesso agli strumenti, ai dati o ai codici di accesso che consentono di accedere al suo conto messogli a disposizione dalla banca. Nel caso di ordini, il cliente osserva tutte le misure precauzionali che minimizzano il rischio di frodi

o atti simili. Il cliente si fa carico di eventuali danni causati da una violazione di tali obblighi di diligenza.

5 Incapacità civile

Il cliente si fa carico di eventuali danni causati dalla sua incapacità civile o da quella di terzi, a meno che essa non sia stata notificata in un organo di pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein o, nel caso riguardasse terzi autorizzati alla rappresentanza, non sia stata comunicata per iscritto alla banca e documentata. La banca non è obbligata a effettuare accertamenti in relazione all'esercizio dei diritti civili del cliente o di terzi autorizzati alla rappresentanza ma, a seconda delle circostanze del singolo caso, può adottare a propria discrezione idonee misure precauzionali (ad esempio blocchi dei conti).

6 Morte del cliente

In caso di morte del cliente la banca è autorizzata a richiedere i documenti che reputa necessari al fine di chiarire il diritto di informazione e di disposizione. Nel caso di certificati in lingua straniera, su richiesta della banca deve essere allegata una traduzione nella lingua rilevante ai fini del rapporto contrattuale oppure in lingua tedesca e/o in un'altra lingua specificata dalla banca. Tutti i costi di tali documenti sono interamente a carico dei richiedenti o possono essere addebitati sul conto del cliente. La banca è altresì autorizzata a limitare l'esercizio di procure di ogni genere valide oltre la morte del cliente.

7 Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca sono considerate come trasmesse regolarmente e in modo giuridicamente valido se sono state inviate o trattenute a sua disposizione secondo le ultime istruzioni del cliente (o in deroga a tali istruzioni, ma nell'interesse del cliente stesso). Quale data di spedizione fa stato la data sulla copia in possesso della banca o quella della lista di spedizione. I documenti elettronici sono considerati recapitati non appena questi sono consultabili per il cliente o per il relativo procuratore sull'ambiente di E-Banking ovvero Online Banking. La corrispondenza trattenuta in banca vale come recapitata il giorno indicato dalla data. La banca declina ogni responsabilità in caso di un erroneo invio della corrispondenza che avrebbe dovuto essere trattenuta.

8 Documenti bancari rilevanti

I conti relativi al traffico di conto corrente vengono chiusi a scelta della banca trimestralmente, semestralmente o annualmente. La banca può inoltre consegnare al cliente, ai fini di una migliore rappresentazione della sua relazione bancaria, anche speciali rapporti o estratti patrimoniali. Per i diritti del cliente nei confronti della banca fanno stato gli estratti bancari e i giustificativi ufficiali inviati al cliente.

Il cliente deve sollevare obiezioni riguardo eventuali inesattezze o l'incompletezza dell'estratto conto entro sei settimane dal suo ricevimento. Se il cliente fa valere le sue obiezioni per iscritto, è sufficiente che le invii entro il termine di sei settimane. L'assenza di obiezioni in tempo utile verrà interpretata come un'approvazione. La banca farà particolare riferimento a questa conseguenza al momento dell'emissione dell'estratto conto. Il cliente può richiedere una correzione dell'estratto conto dopo la scadenza del termine se dimostra che il suo conto è stato addebitato erroneamente o che non ha ricevuto un accredito a cui aveva diritto.

Prima dell'estratto conto, la banca può stornare gli accrediti errati sui conti correnti (ad es. a causa di un numero di conto errato) con una scrittura di addebito fino all'estratto conto successivo, nella misura in cui ha diritto a un rimborso nei confronti del cliente (scrittura di storno). In tal caso, il cliente non può opporsi alla scrittura di addebito adducendo al fatto di aver già disposto dell'importo accreditato.

Se la banca rileva un accredito errato solo dopo l'emissione dell'estratto conto e ha diritto a un rimborso da parte del cliente, addebiterà sul suo conto l'importo a cui a diritto (scrittura di rettifica). Se il cliente si oppone alla scrittura di rettifica, la banca riaccrediterà l'importo sul suo conto e farà valere il suo diritto al rimborso separatamente.

La banca comunicherà immediatamente al cliente ogni scrittura di storno o rettifica. Nel calcolo degli interessi, la banca registra le scritture retroattivamente al giorno in cui è stata registrata la scrittura errata.

9 Acquisizione di informazioni dal cliente e comunicazioni del cliente

Per l'erogazione dei propri servizi la banca deve acquisire diverse informazioni dal cliente, ad esempio sulle sue conoscenze ed esperienze con gli strumenti finanziari, sui suoi rapporti finanziari, sui suoi obiettivi d'investimento nonché e le sue preferenze in materia di sostenibilità, al fine di evitare relazioni commerciali senza contatti, in relazione al sistema QI (Qualified Intermediary), al FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), allo scambio automatico di informazioni (SAI), alle disposizioni della MiFID, all'adempimento degli obblighi di diligenza o all'erogazione di servizi collegati ai valori di deposito. È nell'interesse del cliente fornire tali informazioni alla banca, poiché in caso contrario la banca si troverebbe nell'impossibilità di erogare i servizi. Inoltre è importante che le informazioni messe a disposizione dal cliente non contengano inesattezze. Questo perché i dati del cliente servono ad agire nel migliore interesse del cliente, ciò significa a raccomandare al cliente una gestione patrimoniale a lui adeguata o strumenti finanziari a lui idonei. A tale scopo sono indispensabili informazioni complete e veritiere del cliente.

Se, prima dell'esecuzione di ordini, la banca deve mettere a disposizione del cliente determinate informazioni (ad esempio informazioni sui costi) o determinati documenti (ad esempio

PRIP KID), necessita di ulteriori indicazioni o istruzioni e non può raggiungere il cliente, sia perché questi non desidera essere contattato dalla banca o perché non è reperibile rapidamente, in caso di dubbio la banca si riserva a tutela del cliente di non eseguire l'ordine. In tali casi la banca non si assume alcuna responsabilità per la ritardata esecuzione degli ordini ed eventuali danni da ciò derivanti (in particolare a causa di perdite di corso o utili di corso).

La banca è autorizzata a fidarsi della correttezza delle indicazioni fornite dal cliente, salvo che sappia o dovrebbe sapere che si tratta di indicazioni evidentemente superate, inesatte o incomplete. Il cliente si impegna a informare per iscritto la banca se le indicazioni da lui fornite dovessero cambiare, come nome, indirizzo, domicilio, nazionalità, residenza fiscale ecc. Nell'ambito di una relazione commerciale duratura, il cliente ha altresì l'obbligo di aggiornare a intervalli regolari i propri dati su richiesta della banca.

9a Firme elettroniche

La banca decide a proprio giudizio se accettare le firme elettroniche. Ciò vale anche per firme elettroniche che sono equiparate per legge alla firma autografa.

10 Errori di trasmissione

Danni causati da perdita, ritardo, malintesi, storpiature o doppia esecuzione riconducibili all'uso della posta, del telefono, del fax, della posta elettronica, di ulteriori mezzi elettronici nonché di altri mezzi di trasmissione o servizi di trasporto sono a carico del cliente, a meno che non si possa imputare alla banca una negligenza grave.

11 Registrazione delle conversazioni

La banca ha il diritto e in parte anche l'obbligo legale (ad esempio nel caso di conversazioni concernenti strumenti finanziari) di registrare le conversazioni telefoniche. Essa può utilizzare tali registrazioni come mezzo di prova.

12 Esecuzione di ordini

La banca risponde in caso di carente, in particolare di ritardata, esecuzione o di mancata esecuzione degli ordini; per gli ordini di pagamento sia in caso di conferimento di un ordine di accreditamento sul conto del cliente da parte del cliente medesimo che da parte di un terzo, risponde al massimo per la perdita degli interessi, a meno che la sua attenzione non sia stata richiamata espressamente per iscritto sul rischio di danni maggiori. In ogni caso il cliente si fa carico del rischio di un ordine formulato in modo non chiaro, incompleto o errato.

La banca non può essere ritenuta responsabile in caso di mancata esecuzione o ritardi nell'esecuzione di ordini in relazione all'adempimento di obblighi di legge (in particolare di quelli previsti dalla legge sull'obbligo di diligenza) o con sanzioni economiche. Nel caso pervenga alla banca una somma inconsueta o appariscente di denaro da accreditare, la banca è autorizzata a decidere a proprio giudizio se, dopo avere chiarito le circostanze particolari, può effettuare un accreditamento sul conto del cliente oppure deve restituire la somma. Per il resto la banca si riserva il diritto di trasferire anche valori patrimoniali già accreditati alla banca ordinante qualora non sia stata informata in misura sufficiente e in tempo utile in merito al contesto e alla provenienza dei valori patrimoniali.

La banca può rifiutare, secondo il proprio giudizio, di effettuare ordini, in particolare ordini concernenti pagamenti in uscita in contanti, qualora il riferimento non fosse spiegato o documentato in modo plausibile. Per pagamento in uscita in contanti si intende il pagamento in banconote o monete o la consegna fisica di titoli o di metalli preziosi al cliente. Il cliente è a conoscenza del fatto che sussistano disposizioni legali sul trasferimento transfrontaliero delle uscite di pagamento summenzionate (ad esempio disposizioni in materia di dichiarazioni doganali) e si impegna a rispettarle in ogni momento.

La banca non è obbligata ad eseguire degli ordini per i quali non c'è la copertura, rispettivamente il limite di credito non è presente. Se il cliente ha impartito più ordini alla banca e l'importo totale di questi ultimi supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca ha la facoltà di decidere secondo il proprio giudizio quali ordini vanno eseguiti interamente o in parte, tenendo eventualmente conto della loro data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti.

La banca non è tenuta, infine, a eseguire ordini conferiti utilizzando mezzi elettronici se non è stato stipulato alcun accordo specifico in tal senso.

In caso di ordini di pagamento, ordini concernenti investimenti all'estero o concernenti transazioni che interessano valori di deposito deve essere osservato altresì il punto 28 CG (segreto bancario e svincolo dallo stesso).

13 Reclami

I reclami del cliente dovuti a un'esecuzione lacunosa o alla ritardata esecuzione ovvero alla mancata esecuzione di ordini di qualsiasi natura o le contestazioni di estratti conto o di deposito che il cliente riceve con cadenza periodica nonché quelle relative ad altre comunicazioni e azioni della banca devono essere presentati dopo averne preso atto, rispettivamente subito dopo la ricezione dei relativi avvisi, ma al più tardi entro il termine fissato dalla banca.

Se al cliente non perviene un avviso della banca da lui atteso, il reclamo va inoltrato a partire dal momento in cui detto avviso sarebbe dovuto giungergli normalmente per posta.

Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è interamente a carico del cliente. Se il cliente non solleva obiezioni per iscritto entro il termine di sei settimane, gli estratti conto e di deposito sono ritenuti esatti, con l'implicita approvazione di tutte le voci registrate e di eventuali riserve della banca circa l'accreditamento di importi non ancora pervenuti. Lo stesso vale per la posta fermo banca.

14 Trasporto, assicurazione

La banca procede alla spedizione di carte valori e di altri oggetti di valore a carico e rischio del cliente. Se non è stato convenuto altrimenti, la banca s'incarica, a spese del cliente, dell'assicurazione per il trasporto nella misura in cui questo è usuale e possibile nell'ambito dell'assicurazione della banca.

15 Diversi titolari

Un conto può essere aperto da più persone (conto comune). In questo caso il diritto di disposizione viene generalmente regolato tramite accordi particolari; se non esistono accordi del genere, ogni singolo titolare è autorizzato a disporre. Per eventuali rivendicazioni della banca nei confronti di uno dei titolari rispondono in maniera solidale tutti i titolari del conto.

16 Diritto di compensazione

La banca ha il diritto di compensare in ogni momento i saldi di tutti i conti che essa intrattiene a nome rispettivamente per conto del cliente presso di sé o altrove, oppure di rivendicarli singolarmente, in qualsiasi modo essi siano contrassegnati, a prescindere dalla valuta in cui sono tenuti e indipendentemente dal fatto che sia già in corso un periodo di scadenza. In caso di insolvenza della banca, al cliente spetta un diritto di compensazione. Al contempo si rimanda alla garanzia per i depositi prevista dal diritto bancario.

17 Diritto di pegno, divieto di costituzione in pegno e di cessione

Per i suoi crediti, indipendentemente dalla loro scadenza, la banca ha un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali e sui rispettivi redditi, giacenti per conto del cliente presso una delle sue filiali oppure a nome della banca presso un corrispondente. Lo stesso vale anche per i crediti concessi in bianco o dietro prestazione di speciali garanzie. In caso di mora del cliente la banca è autorizzata al realizzo di questi pegni. Nella realizzazione la banca ha la facoltà di intervenire lei stessa. Il titolare del conto rinuncia al suo diritto di costituire in pegno o cedere a favore di terzi i suoi averi in conto e in deposito.

18 Conti in valuta estera

Gli averi in moneta estera di un cliente vengono depositati, a nome della banca, nella medesima moneta presso un corrispondente all'interno del paese d'emissione della valuta o al di fuori di questo.

Provvedimenti e restrizioni sugli attivi della banca nel paese della valuta o dell'investimento trovano rispettiva applicazione anche sugli averi del cliente nella valuta interessata, motivo per cui la banca non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'acquisto di una moneta estera nonché l'esecuzione di pagamenti corrispondenti subiscano un ritardo o non vengano addirittura effettuati.

L'obbligo della banca di eseguire un ordine di disposizione a carico di un credito in valuta estera o per l'adempimento di una passività in valuta estera è sospeso nella misura e per il tempo in cui la banca non è in grado di disporre della valuta in cui è denominato il credito o la passività in valuta estera o può disporre solo in misura limitata a causa di misure politiche o eventi nel paese di tale valuta. A tal fine, e finché tali misure o eventi perdurano, la banca non è obbligata ad adempiere ai propri obblighi in un'altra valuta (incluso il franco svizzero e l'euro) o acquistando denaro contante. La suddetta disposizione non pregiudica il diritto del cliente e della banca di compensare reciprocamente i crediti dovuti nella stessa valuta.

Il cliente si fa carico di eventuali imposte e tasse nei relativi paesi. Il cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera attraverso vendite, ordini di pagamento o in contanti; se desidera disporre in altro modo deve richiedere il consenso della banca.

Gli accreditamenti di denaro ricevuti in moneta estera vengono convertiti in franchi svizzeri, precisamente al tasso di cambio del giorno in cui il corrispondente importo viene contabilizzato presso la banca, se il cliente non ha dato istruzioni diverse ed è titolare di un conto nella relativa moneta estera (valuta di riferimento) o ha un conto in una terza moneta, cioè nessun conto in franchi svizzeri o nella valuta di riferimento

che sia stato espressamente indicato al momento dell'ordine di accreditamento. Se il cliente ha soltanto dei conti in valute terze, la banca può accreditare le somme in una di queste valute.

19 Conti metalli preziosi

In base al diritto delle obbligazioni, il cliente ha diritto alla restituzione del controvalore corrispondente del metallo prezioso contabilizzato sul suo conto. Non ha alcun diritto a una consegna fisica. Il conto metalli preziosi non ha metalli preziosi fisici come sottostante, ovvero la banca non detiene sul conto per un cliente i metalli preziosi contabilizzati in forma fisica, ma solo in forma contabile.

20 Operazioni di borsa, commerciali e di intermediazione

All'atto dell'esecuzione di ordini per l'acquisto e la vendita di titoli, effetti, strumenti finanziari, prodotti derivati e altri valori patrimoniali la banca opera in qualità di commissionaria o di contraente in proprio nei confronti del cliente.

Se la banca viene a conoscenza che titoli, effetti, strumenti finanziari, prodotti derivati o altri valori patrimoniali ovvero la relativa emittente nel deposito del cliente sono o sono stati soggetti a sanzioni economiche, la banca è autorizzata a vendere ovvero ad annullare le transazioni per tali titoli, effetti, strumenti finanziari, prodotti derivati o altri valori patrimoniali a proprio giudizio – anche senza il mandato del cliente. Il cliente rinuncia a tutti i diritti che eventualmente risultassero da una tale vendita o da un tale annullamento.

Se un ordine, in base al suo contenuto, è tipicamente eseguito in modo tale che la banca affida a un terzo la sua ulteriore esecuzione, la banca esegue l'ordine trasmettendolo al terzo a proprio nome (ordine trasmesso). Questo riguarda, ad esempio, la custodia e l'amministrazione di titoli, l'esecuzione di ordini di borsa, nonché la sottoscrizione e il rimborso di quote di fondi. In questi casi, la responsabilità della banca è limitata all'accurata selezione del terzo e alle relative istruzioni.

Se la banca esegue gli ordini ricevuti dai clienti in qualità di commissionaria, non è responsabile nei confronti del cliente per il pagamento o l'adempimento della controparte, pertanto non si assume alcun rischio di riscossione dei crediti derivante da un'operazione di commissione.

La banca affida a un terzo (ad es. broker, fund pooler) l'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli all'estero o di sottoscrizione o rimborso di quote di fondi all'estero. A tal fine, la banca deve aprire e mantenere conti presso istituti terzi (ad es. banche o broker) attraverso i quali vengono evasi i flussi di pagamento conseguenti all'esecuzione delle operazioni di commissione. In questi casi, la responsabilità della banca è limitata all'accurata selezione dell'istituto terzo e alle relative istruzioni. Il cliente si assume il rischio di qualsiasi insolvenza o incapacità di pagamento da parte di detto istituto terzo.

In caso di acquisto o vendita di titoli o di sottoscrizione o rimborso di quote di fondi, la banca può registrare il numero di titoli o di quote di fondi o i proventi delle vendite sui depositi o sui conti del cliente prima della ricezione dei titoli, delle quote di fondi o dei proventi della vendita, fatta salva la ricezione dei titoli o delle quote del fondo o l'accredito dei proventi della vendita dalla banca.

La banca non sarà responsabile dei danni dovuti a cause di forza maggiore, sommosse, guerre, eventi naturali o altri eventi

di cui non è responsabile (ad esempio scioperi, serrate, interruzioni del traffico, decreti sovrani a livello nazionale e all'estero).

21 Interessi, commissioni, tariffe, tasse e imposte

I tassi d'interesse e le commissioni sono considerati dalla banca al valore netto. Trattenute d'imposta, tasse e spese sono a carico del cliente. Se non vi ha rinunciato per iscritto, la banca si riserva il diritto di applicare in qualsiasi momento nuove commissioni e adeguare con effetto immediato le tariffe, i prezzi, i tassi d'interesse (positivi e negativi), i margini nelle operazioni sui tassi d'interesse e le commissioni alle condizioni del momento, senza tuttavia esservi obbligata (in particolare in caso di modifiche improvvise o rapide delle condizioni di mercato). In presenza di condizioni di mercato speciali, la banca, in particolare, è autorizzata anche a introdurre un interesse negativo per gli averi sul conto. Gli attuali tassi d'interesse e tariffe possono essere visualizzati sui fogli informativi delle tariffe e dei prodotti sul sito web della banca o richiesti al proprio consulente. Le modifiche saranno comunicate al cliente nel modo ritenuto opportuno dalla banca. In caso di obiezione, il cliente ha facoltà di disdire la relazione di conto / deposito interessata dalla modifica.

Per impegni e spese fuori dall'ordinario (ad esempio, in relazione agli accertamenti di compliance, a procedure di esecuzione, insolvenza, assistenza amministrativa, assistenza giudiziaria, di divulgazione e di altro tipo) la banca può mettere in conto una tariffa aggiuntiva.

In caso di sorpasso del saldo in conto la banca addebita al cliente gli interessi debitori che vengono opportunamente certificati sull'estratto conto. Spetta al cliente informarsi in via preliminare presso la banca in merito all'entità degli interessi debitori correnti che gli saranno pertanto addebitati al momento del sorpasso del saldo in conto. I tassi d'interesse debitori vengono periodicamente aggiornati e adeguati alla situazione del mercato (ad es. il tasso d'interesse di riferimento).

Eventuali tasse e imposte applicate nell'ambito della relazione commerciale intrattenuta dal cliente con la banca o da quest'ultima, oppure che la banca deve trattenere ai sensi del diritto del Principato del Liechtenstein, di contratti statali o di accordi contrattuali con organismi esteri, sono a carico del cliente o possono essere addebitate a carico di quest'ultimo senza precedente comunicazione.

22 Disinformazione

La banca adotta provvedimenti adeguati volti a impedire la disinformazione sui valori patrimoniali come anche il cliente stesso può adottare provvedimenti volti a evitare la disinformazione. In caso abbia quesiti a tale riguardo, il cliente può rivolgersi alla banca. Le relazioni bancarie in giacenza vengono mantenute in essere; la banca si riserva tuttavia il diritto di addebitare direttamente sul conto le spese sostenute al riguardo nonché i costi delle ricerche condotte e a rescindere senz'altro le relazioni bancarie in giacenza che presentano un saldo negativo.

23 Commissioni di retrocessione dei fondi

La banca non concede in nessun modo commissioni di retrocessione per la distribuzione di fondi (tra cui rientrano anche quelli gestiti da una società del gruppo della banca). Qualora la banca riceva da terzi delle commissioni di retrocessione in

relazione all'acquisto / alla distribuzione di fondi, le accredita interamente al cliente, sempre che la relazione bancaria con quest'ultimo sussista ancora al momento del versamento di tali commissioni. Per quanto riguarda tutte le commissioni di retrocessione ricevute successivamente al versamento e il cui importo è valutato in maniera analoga a quella descritta al comma 24, il cliente rinuncia espressamente a un eventuale diritto al risarcimento ai sensi del § 1009a del codice civile generale del Liechtenstein (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB).

24 Concessione di remunerazioni

La banca si riserva di concedere a terzi remunerazione per l'acquisizione di clienti e/o l'erogazione di servizi, a condizione che essi migliorino la qualità dei servizi. Base di calcolo per tali remunerazioni sono di regola le commissioni, le spese ecc. addebitate al cliente e/o i fondi patrimoniali / le entità patrimoniali collocati presso la banca. La loro entità corrisponde a una quota percentuale della rispettiva base di calcolo. La banca rende noto l'ammontare delle remunerazioni concesse durante la consulenza.

Il cliente prende atto dell'accettazione di remunerazioni in relazione alle operazioni con strumenti finanziari e accetta che da parte di terzi (comprese le società del gruppo della banca) possa essere concessa alla banca remunerazione sotto forma di pagamento di portafoglio attività e di commissioni iniziali (ad esempio dalle commissioni di emissione e di riacquisto) in relazione all'acquisto / alla vendita di strumenti finanziari, certificati, obbligazioni ecc. (di seguito denominati «prodotti», tra cui anche quelli gestiti e/o emessi da una società del gruppo della banca). L'ammontare di tale remunerazione varia in base al prodotto e al gestore. Di regola i pagamenti di portafoglio attività si calcolano in base all'ammontare del volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti detenuto dalla banca. Il loro ammontare corrisponde di solito a una quota percentuale delle spese di gestione caricate sul relativo prodotto e rimborsate periodicamente durante il periodo di mantenimento. Le commissioni iniziali sono pagamenti una tantum. Il loro ammontare corrisponde a una quota percentuale del rispettivo prezzo di emissione e/o riacquisto. Inoltre, possono essere corrisposte da emittenti di titoli anche commissioni di vendita in forma di sconti sul prezzo di emissione (sconto percentuale) o in forma di pagamenti una tantum, il cui ammontare corrisponde a una quota percentuale del prezzo di emissione. La banca rende noto l'ammontare esatto delle remunerazioni concesse durante la consulenza. Fatta salva un'altra regolamentazione, il cliente può richiedere alla banca in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del servizio (acquisto del prodotto), di fornirgli ulteriori particolari sugli accordi raggiunti con terzi a proposito di tale remunerazione. Qualora le remunerazioni non siano esattamente determinabili prima dell'erogazione del servizio, la banca comunica successivamente al cliente l'importo esatto della remunerazione. In relazione alle remunerazioni che la banca riceve regolarmente, il cliente viene informato almeno una volta all'anno in modo individuale in merito all'ammontare effettivo delle remunerazioni accettate. Il cliente rinuncia a un eventuale diritto di pubblicazione ai sensi del § 1009a ABGB. Le remunerazioni che la banca riceve in relazione alle operazioni con strumenti finanziari di terzi sono finalizzate a migliorare la qualità del rispettivo servizio per il cliente. Informazioni sui servizi aggiun-

tivi o di rango superiore che la banca eroga al cliente, proporzionali all'entità delle remunerazioni, sono riportate nei «Principi per la gestione di potenziali conflitti di interessi».

25 Aspetti fiscali e legali di carattere generale

Il cliente è personalmente responsabile della tassazione ordinaria dei suoi valori patrimoniali detenuti presso la banca nonché dei proventi generati da questi ultimi secondo le disposizioni vigenti presso il suo domicilio fiscale.

Egli è responsabile del rispetto delle disposizioni regolamentari e normative a lui applicabili (ivi compresa la normativa fiscale) in qualsiasi momento.

La consulenza o le informazioni della banca non si riferiscono, con riserva di particolari disposizioni o accordi, alle conseguenze fiscali degli investimenti per il cliente o in generale alla sua situazione fiscale; in particolare è esclusa la responsabilità della banca per le conseguenze fiscali degli investimenti raccomandati.

26 Outsourcing di attività

La banca si riserva il diritto di esternalizzare interamente o in parte settori aziendali (outsourcing). Nel contesto dell'outsourcing di tali attività, la banca ha la facoltà di trasferire i dati sui clienti alle società di servizi che ha incaricato, anche senza l'espressa approvazione scritta del rispettivo cliente. Resta completamente tutelato il segreto bancario per il cliente.

27 Traffico dei pagamenti e trattamento dei dati

Per l'esecuzione di ordini di pagamento, in linea di massima la banca è tenuta a fornire dati personali dell'ordinante quali il nome, l'indirizzo e il numero di conto in sede di esecuzione del bonifico. In tal modo questi dati vengono resi noti alle banche e ai gestori dei sistemi coinvolti (ad esempio SWIFT o SIC) nonché, di regola, anche ai beneficiari. L'utilizzo di sistemi per il traffico dei pagamenti può far sì che le transazioni vengano eseguite tramite canali internazionali e che i dati dell'ordinante giungano così all'estero, tramite l'inoltro automatico o su richiesta degli istituti partecipanti. In questo caso essi non sono più tutelati dal diritto del Principato del Liechtenstein; non è pertanto più possibile garantire che il livello di tutela accordato a questi dati corrisponda a quello assicurato nel Liechtenstein. Le leggi straniere e le disposizioni delle relative autorità possono imporre alle banche e ai gestori dei sistemi coinvolti la comunicazione di tali dati.

28 Segreto bancario e svincolo dallo stesso

In ottemperanza alle disposizioni legali in materia di segreto bancario, protezione dei dati e altri segreti professionali (di seguito denominati «tutela del segreto»), i membri di organi, i collaboratori e gli incaricati della banca hanno il dovere illimitato nel tempo di mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della relazione commerciale intrattenuta con il cliente. Le informazioni comprese nella tutela del segreto vengono denominate di seguito «dati del cliente». Rientrano nei dati del cliente tutte le informazioni riconducibili alla relazione commerciale con il cliente, in particolare informazioni riservate sul titolare del conto, sui rappresentanti autorizzati, sugli aventi diritto economico nonché su eventuali altri terzi. Tra le altre, sono informazioni riservate il nome / la denominazione dell'azienda, l'indirizzo, il domicilio / la sede, la data di nascita / fondazione, la nazionalità, la pro-

fessione / lo scopo, i dettagli di contatto, il numero del cliente e del conto, l'IBAN, il BIC e altri dati delle transazioni, i saldi dei conti, i dati dei depositi, i dati sui crediti e altri servizi bancari o finanziari nonché informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento di obblighi fiscali o di diligenza.

Per l'erogazione dei propri servizi e la salvaguardia dei propri diritti legittimi, a seconda della situazione per la banca potrebbe essere necessario inoltrare i dati del cliente rientranti nella tutela del segreto a società del gruppo della banca o a terzi sul suolo nazionale o all'estero. Stesso dicasi per i casi in cui la banca effettua investimenti fiduciari. Il cliente svincola espressamente la banca dalla tutela del segreto in relazione ai dati del cliente e autorizza la banca all'inoltro dei dati del cliente a società del gruppo della banca o a terzi sul suolo nazionale o all'estero. Al riguardo, i dati del cliente possono essere inoltrati anche sotto forma di documenti che la banca ha ricevuto dal cliente o da terzi ovvero ha creato autonomamente nell'ambito della relazione commerciale. Pertanto la banca può inoltrare i dati del cliente in particolare nei casi seguenti:

- L'inoltro dei dati del cliente viene disposto nei confronti della banca da un'autorità o un tribunale, a fronte della legge, del diritto in materia di vigilanza e/o di un accordo internazionale (ad esempio FATCA, AIA).
- L'inoltro è richiesto al fine del rispetto delle disposizioni legali nazionali ed estere applicabili alla banca (ad esempio comunicazione delle operazioni ai sensi del MiFIR).
- La banca prende posizione sulle azioni legali che il cliente minaccia o avvia contro la banca (anche in veste di terzo) sul suolo nazionale o all'estero.
- La banca prende posizione sulle azioni legali avviate da terzi nei confronti della banca sulla base dell'avvenuta erogazione di servizi per il cliente da parte della banca.
- La banca utilizza le garanzie del cliente o di terzi sul suolo nazionale o all'estero per la soddisfazione dei propri diritti nei confronti del cliente.
- La banca procede ad atti esecutivi o avvia altre azioni legali nei confronti del cliente.
- Alla riscossione dei crediti della banca nei confronti del cliente sul territorio nazionale e all'estero.
- La banca prende posizione sulle accuse che il cliente solleva contro la banca in pubblico, nei confronti di media o nei confronti di autorità sul suolo nazionale o all'estero.
- Nell'ambito dell'esecuzione di ordini di pagamento (in valute estere o anche in franchi svizzeri) ovvero della copertura di un pagamento in entrata (accredito di pagamento), la banca è obbligata a inoltrare i dati del cliente, vale a dire che un tale inoltro costituisce una prassi abituale di mercato.
- Il cliente richiede alla banca l'emissione di una carta di credito / di debito per sé o un terzo.
- I fornitori di servizi della banca ricevono l'accesso ai dati del cliente nell'ambito dei contratti conclusi.
- La banca assume compiti di coordinamento a livello del gruppo in diversi settori, ad esempio obblighi di diligenza, gestione del rischio o marketing. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge, nel caso singolo la banca è altresì autorizzata a incaricare terzi sul suolo nazionale e all'estero dei necessari accertamenti e di trasmettere i dati del cliente corrispondenti.
- La banca esternalizza singoli settori aziendali (ad esempio stampa e invio di documenti bancari) o loro parti.

- Ai fini dell'erogazione dei propri servizi, per la banca potrebbe essere necessario autorizzare collaboratori della banca o di incaricati, che si siano impegnati al severo rispetto del segreto, ad accedere ai dati del cliente sul suolo nazionale o all'estero mediante accesso remoto.
- I documenti specifici di prodotto di un valore di deposito (ad esempio un titolo o il prospetto di un fondo) prevedono un inoltro di dati del cliente.
- Nell'ambito della negoziazione, della custodia o dell'amministrazione di valori di deposito sulla base di disposizioni legali sul suolo nazionale e all'estero la banca è obbligata ovvero autorizzata all'inoltro dei dati del cliente, oppure l'inoltro è necessario per l'esecuzione di una transazione commerciale, la custodia o l'amministrazione. Quest'ultima eventualità può rendersi necessaria se sedi di negoziazione, centrali di raccolta di depositi, custodi terzi, borse, broker, banche corrispondenti, emittenti, autorità di vigilanza sui mercati finanziari o altre autorità ecc. a loro volta siano obbligate a richiedere alla banca la divulgazione dei dati del cliente. La banca può inoltrare i dati dei clienti nel singolo caso, su richiesta ma anche su propria iniziativa (ad esempio nell'ambito della compilazione dei documenti necessari per le transazioni commerciali, la custodia o l'amministrazione). Al riguardo, le richieste possono essere presentate anche dopo la conclusione di una transazione commerciale, la custodia o l'amministrazione, in particolare per finalità di monitoraggio o verifica. Con il conferimento dell'ordine per la negoziazione, la custodia o l'amministrazione di valori di deposito, il cliente autorizza espressamente la banca anche all'eventuale divulgazione dei propri dati del cliente.

Il cliente prende atto che i dati del cliente vengono elaborati ai fini dell'adempimento dello scopo da parte della banca e di terzi e in seguito all'avvenuto inoltro potrebbero non rientrare più nella tutela del segreto. Ciò vale, in particolare, nel caso di un inoltro all'estero, e non è altresì garantito che il livello di protezione estero corrisponda a quello in essere nel Principato del Liechtenstein. Leggi e ordinanze amministrative nazionali ed estere possono obbligare società del gruppo della banca o terzi a divulgare a loro volta i dati del cliente ricevuti, e la banca non ha più alcuna influenza sull'eventuale ulteriore utilizzo dei dati del cliente. La banca non è obbligata a comunicare al cliente un avvenuto inoltro dei dati del cliente.

29 Sospensione dei rapporti d'affari

La banca ha la facoltà di rescindere un rapporto d'affari secondo il proprio giudizio e senza doverne indicare i motivi. Inoltre è autorizzata a revocare crediti e concessioni di credito accordati e richiedere immediatamente il rimborso del suo avere, senza disdetta.

Anche se è previsto un termine di disdetta o una scadenza fissa concordata, la banca è autorizzata a risolvere immediatamente la relazione bancaria se il cliente è in ritardo con una prestazione, se la sua situazione patrimoniale è peggiorata sensibilmente, se viene operata un'esecuzione forzata nei suoi confronti o se è pendente una procedura penale nei suoi confronti che metta a rischio la reputazione della banca.

Qualora il cliente ometta, anche una volta decorso l'opportuno termine di rispetto stabilito dalla banca, di comunicare a quest'ultima dove trasferire i valori patrimoniali e i depositi detenuti presso di essa, la banca può provvedere alla consegna fisica o alla liquidazione di tali valori patrimoniali. La

banca ha la facoltà di depositare il ricavato o i depositi ancora disponibili del cliente nel luogo indicato da un giudice o di inviarli sotto forma di assegno in una valuta di sua scelta all'ultimo indirizzo noto del cliente o di trattenerli fermo banca per quest'ultimo. In tal modo i valori patrimoniali e i depositi vengono considerati rimborsati al cliente.

30 Giorni festivi

Nei rapporti d'affari con la banca, i giorni festivi del Principato del Liechtenstein e i sabati vengono equiparati alle domeniche.

31 Lingua autentica

La lingua autentica è il tedesco. Per i testi in lingua straniera vale il testo tedesco come ausilio interpretativo.

32 Luogo di adempimento

La filiale della banca che tiene il conto o il deposito è luogo di adempimento per gli impegni reciproci.

33 Clausola liberatoria

Qualora una o più disposizioni contenute nelle CG dovessero divenire inefficaci o perdere la loro validità o le CG dovessero presentare una lacuna, ciò non lede la validità delle altre disposizioni. Le disposizioni invalide devono essere interpretate o sostituite in modo da avvicinarsi il più possibile allo scopo perseguito.

34 Diritto applicabile

I rapporti giuridici del cliente con la banca sono soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein.

35 Foro competente

Foro giuridico competente è Vaduz. Il cliente si sottopone per tutti i procedimenti allo stesso foro, può però essere citato anche davanti al tribunale del proprio luogo di domicilio o davanti a qualsiasi altro foro competente.

36 Disposizioni particolari con riserva

Per operazioni d'affari particolari valgono, oltre alle presenti CG, le norme speciali emanate dalla banca. Per le operazioni di borsa valgono le usanze in vigore sulle diverse piazze.

37 Modifiche

La banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti CG. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o con altro mezzo idoneo e si considerano approvate, in mancanza di contestazioni, entro il termine di un mese.

38 Validità

Le presenti CG entrano in vigore il 1° marzo 2024 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore.

Disposizioni generali per i servizi di pagamento

1 Disposizioni comuni

Le presenti Disposizioni generali per i servizi di pagamento si applicano all'esecuzione di transazioni tramite un conto di pagamento presso la Liechtensteinischen Landesbank AG (di seguito denominata «banca»).

Le disposizioni del primo capitolo («Disposizioni comuni») si applicano in generale alla prestazione di servizi di pagamento. Il capitolo 2 («Pagamenti nel territorio nazionale e all'interno dello SEE») si applica alla prestazione di servizi di pagamento nazionali e transfrontalieri, ovvero a operazioni di pagamento da o in paesi dello Spazio economico europeo (SEE) in euro o nella valuta dello Stato membro del SEE al di fuori dell'Eurozona (anche in franchi svizzeri), laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nel SEE oppure l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nel SEE.

Il capitolo 2, salvo i punti 2.2 e 2.5, si applica alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro del SEE, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nel SEE oppure l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nel SEE, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nel SEE.

Il capitolo 2, salvo i punti 2.2, 2.4. cpv. 1, 2.5, 2.6.7, 2.6.9, 2.6.10 e 2.8, si applica altresì alle operazioni di pagamento in tutte le valute, laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nel SEE, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nel SEE.

Le disposizioni costituiscono per i consumatori un contratto quadro ai sensi della legge del Liechtenstein concernente i servizi di pagamento (di seguito «legge sui servizi di pagamento»).

I punti seguenti si applicano solo ai consumatori ai sensi della legge sui servizi di pagamento: 1.9, 1.10, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.9, 2.6.10 e 2.8.

Gli obblighi di informazione previsti dagli artt. dal 48 al 66 della legge sui servizi di pagamento non valgono nei confronti degli utenti di servizi di pagamento che non sono consumatori.

Le presenti Disposizioni generali per i servizi di pagamento completano le condizioni generali (CG) della banca e ne costituiscono parte integrante. In caso di eventuali contraddizioni tra le Disposizioni generali per i servizi di pagamento e le CG della banca, prevalgono le prime.

1.1 Informazioni sulla banca e sull'autorità di vigilanza

La banca ha la propria sede all'indirizzo seguente: Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. La banca è iscritta nel registro di commercio del Principato del Liechtenstein con la forma giuridica della società anonima. Inoltre può essere contattata all'indirizzo e-mail: llb@llb.li. Mediante questo canale non è possibile rispondere a domande riguardanti operazioni concrete o a dati rilevanti per il segreto bancario.

Ai fini dello svolgimento della propria attività bancaria, essa dispone di un'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, ed è sottoposta alla sua vigilanza.

1.2 Definizioni

Ai sensi delle disposizioni contrattuali riportate di seguito si applicano le seguenti definizioni:

1.2.1 Consumatore

Una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla legge sui servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale.

1.2.2 Identificativo unico

Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento (ad esempio International Bank Account Number [IBAN]).

1.2.3 Prestatore di servizi di informazione sui conti

Persona fisica o giuridica che presta servizi di informazione sui conti a titolo di attività commerciale, gestendo un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

1.2.4 Contratto quadro

Un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni.

1.2.5 Ordine cumulativo

Riepilogo di più ordini di pagamento su un modulo o un file dati.

1.2.6 Pagatore

Una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento.

1.2.7 Ordine di pagamento

Un'istruzione da parte di un pagatore o un beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento.

1.2.8 Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento

Un prestatore di servizi di pagamento che dispone ordini di pagamento su richiesta di un utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

1.2.9 Beneficiario

Una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento.

1.2.10 Servizi di pagamento

Servizi prestati a titolo di attività commerciale per l'esecuzione di addebiti diretti, bonifici e operazioni di pagamento mediante carte di pagamento nonché servizi che permettono operazioni di versamento e pagamento.

1.2.11 Utente di servizi di pagamento

Persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi.

1.2.12 Prestatore di servizi di pagamento

La banca (o la posta, l'istituto di moneta elettronica, l'istituto di pagamento ecc.) del pagatore o del beneficiario.

1.2.13 Strumento di pagamento

Un dispositivo personalizzato e / o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento.

1.3 Caratteristiche essenziali dei servizi di pagamento

La banca offre un'ampia gamma di servizi di pagamento. Per la descrizione delle caratteristiche principali di questi servizi di pagamento si rimanda alle relative pubblicazioni.

1.4 Esecuzione e rifiuto degli ordini in generale

1.4.1 Esecuzione degli ordini

Gli ordini di pagamento vengono elaborati dalla banca con la dovuta diligenza. Se per eseguire un ordine la banca necessita di ulteriori indicazioni o istruzioni e non può ottenerle tempestivamente dal cliente, perché questi non desidera essere contattato dalla banca oppure perché non è reperibile, in caso di dubbio la banca si riserva il diritto, a tutela del cliente, di non eseguire l'ordine.

L'utente di servizi di pagamento deve impartire tempestivamente gli ordini che hanno una data specifica di esecuzione.

1.4.2 Informazioni necessarie per una corretta esecuzione

Per poter eseguire correttamente un ordine di pagamento, la banca ha bisogno che l'utente di servizi di pagamento le fornisca in particolare le informazioni seguenti:

- cognome e nome o ragione sociale nonché indirizzo del domicilio/della sede del beneficiario ovvero del pagatore per gli ordini di addebito diretto;
- identificativo unico (International Bank Account Number [IBAN]);
- informazioni sul prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (nome della banca, Bank Identifier Code [BIC] e, ove possibile, la filiale) ovvero del pagatore per gli ordini di addebito diretto;
- data dell'esecuzione;
- operazione di pagamento singola o pagamento ricorrente;
- valuta e importo;
- data e firma per gli ordini di pagamento scritti. Per quanto concerne gli ordini di pagamento elettronici (ad esempio tramite e-banking) si applicano le disposizioni particolari vigenti per i servizi elettronici.

1.4.3 Rifiuto o esecuzione posticipata degli ordini

La banca non è tenuta a eseguire ordini per i quali non è disponibile alcuna copertura o limite di credito. In presenza di diversi ordini dell'utente di servizi di pagamento il cui importo globale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca ha la facoltà di decidere a propria discrezione quali ordini eseguire integralmente o in parte, tenendo conto della data di esecuzione e del loro ordine di ricezione.

La banca si riserva il diritto di posticipare o rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento qualora le necessarie informazioni disponibili non siano corrette oppure altri motivi di carattere giuridico o normativo vi si oppongano. La banca informa il cliente in merito ai motivi del rifiuto in forma adeguata (per iscritto, oralmente o per via elettronica), purché ciò sia possibile e non violi eventuali disposizioni legali e/o decisioni giudiziarie o delle autorità.

La banca è autorizzata, ma non tenuta, a eseguire un ordine di pagamento nonostante l'incompletezza o l'assenza delle informazioni necessarie, se queste ultime possono essere complete o corrette inequivocabilmente dalla banca.

La banca non può essere ritenuta responsabile per una ritardata o mancata esecuzione degli ordini correlata all'adempimento di obblighi legali, in particolare di quelli previsti dalla legge sull'obbligo di diligenza. La ricezione di importi inconsueti autorizza la banca, previo chiarimento delle esatte circostanze, a decidere a propria discrezione se accreditarli sul conto di pagamento o restituirli. Quanto al resto la banca si riserva il diritto di ritrasferire anche valori patrimoniali già accreditati al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, qualora non sia stata informata in misura sufficiente e in tempo utile in merito al contesto e alla provenienza dei valori patrimoniali.

Infine, la banca non è tenuta a eseguire ordini conferiti utilizzando mezzi elettronici se non è stato stipulato alcun accordo specifico in tal senso.

La banca può addebitare al cliente i costi delle informazioni relative agli ordini di pagamento rifiutati purché il rifiuto sia oggettivamente giustificato.

1.5 Ordine cumulativo

Nel caso di un ordine cumulativo è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni per l'esecuzione di ogni singolo ordine di pagamento. In caso contrario, la banca ha la facoltà di respingere l'intero ordine cumulativo senza elaborarlo.

1.6 Impartizione, ricezione e revoca di ordini di pagamento

Un'operazione di pagamento si considera autorizzata solo se il cliente ha prestato il suo consenso prima, o d'intesa con la banca, eventualmente dopo l'esecuzione. Di norma il cliente conferisce gli ordini di pagamento per iscritto. L'ordine si considera autorizzato con l'apposizione della firma legalmente valida. L'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e di altro tipo (e-banking, telefono, fax o e-mail) è disciplinato da disposizioni specifiche. L'operazione di pagamento si considera altresì autorizzata con il consenso prestato dal cliente conformemente a tali disposizioni specifiche.

L'utente di servizi di pagamento può revocare l'ordine di pagamento fino al momento della sua ricezione da parte della banca, fatti salvi i capoversi seguenti.

Per momento di ricezione di un ordine di pagamento si intende il momento in cui la banca riceve l'ordine di pagamento. Non vi è alcun addebito sul conto del cliente prima della ricezione dell'ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. L'orario limite di accettazione durante le giornate operative è alle ore 16.30. Se il cliente inoltra l'ordine di pagamento dopo la scadenza del rispettivo orario limite di accettazione, di norma il pagamento può essere effettuato solo nella giornata operativa successiva. La banca si riserva tuttavia il diritto di eseguire immediatamente gli ordini ricevuti dopo l'orario limite di accettazione.

Se il pagatore desidera che l'ordine venga eseguito in un momento successivo, questo è considerato come momento della ricezione. In tal caso, il pagatore può revocare l'ordine al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il momento concordato.

Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può più revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a eseguire l'operazione di pagamento.

Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno eventualmente concordato per l'addebito dei fondi.

La banca può addebitare al pagatore le spese in caso di revoca.

1.7 Spese per i pagamenti

La banca può addebitare spese per la prestazione di servizi di pagamento. Queste spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse possono essere ricavate dalla panoramica delle condizioni separata.

Restano inoltre riservate le spese aggiuntive ai sensi delle presenti Disposizioni generali per i servizi di pagamento.

La banca può addebitare spese per l'adempimento di eventuali obblighi accessori. Tali spese sono conformi ai reali costi sostenuti.

1.8 Conversione valutaria

Il pagamento viene effettuato nella valuta desiderata dal cliente.

L'accredito e l'addebito di importi in valute estere avvengono in franchi svizzeri al tasso di cambio attuale al quale il relativo importo viene contabilizzato dalla banca. Rimangono riservate eventuali istruzioni particolari del cliente o l'esistenza di un conto in valuta estera.

Se il cliente possiede solo conti in valute estere, la banca può effettuare accrediti o addebiti in una di queste valute. La determinazione del tasso di cambio si basa sulle regole di conversione disponibili nella panoramica delle condizioni della banca.

Il tasso di cambio di riferimento è reso disponibile dalla banca o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

1.9 Obblighi di informazione

1.9.1 Obblighi generali di informazione

La banca fornisce gratuitamente al cliente in qualsiasi momento le presenti Disposizioni generali per i servizi di pagamento nonché le informazioni ivi previste in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente. La banca può imporre una commissione per informazioni supplementari o più frequenti, o per la trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti.

1.9.2 Informazioni per il cliente in merito alle operazioni di pagamento

La banca fornisce o mette a disposizione del cliente, che è consumatore, le informazioni sulle singole operazioni di pagamento (riferimento, importo, valuta, spese, data valuta) gratuitamente una volta al mese nella modalità concordata, a meno che non le fornisca subito dopo l'esecuzione della rispettiva transazione.

1.10 Modifiche e disdetta delle disposizioni per i servizi di pagamento

1.10.1 Modifiche del contratto quadro

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contratto quadro. Qualsiasi modifica al contratto quadro è proposta per iscritto con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta.

Le modifiche al contratto quadro si ritengono accettate a meno che il cliente non notifichi alla banca, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. In tal caso, il cliente ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e senza preavviso prima della data proposta per l'applicazione delle modifiche.

I tassi d'interesse o di cambio possono essere modificati dalla banca in qualsiasi momento senza preavvisare il cliente. Essi vengono forniti o resi disponibili al cliente in forma adeguata. Le informazioni su eventuali tassi di interesse e / o di cambio di riferimento sono rese disponibili dalla banca o provengono da una fonte accessibile al pubblico.

1.10.2 Durata del contratto

Il presente contratto quadro è concluso per una durata indefinita.

1.10.3 Termini di disdetta e possibilità di recesso

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto quadro senza preavviso. In tal caso i rispettivi conti di pagamento devono essere saldati.

Il cliente può recedere senza oneri dal contratto quadro dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore. In tutti gli altri casi possono essere applicate spese adeguate e in linea con i costi sostenuti.

La banca può recedere per iscritto dal contratto quadro concluso per una durata indefinita rispettando il termine di disdetta di due mesi. In presenza di circostanze particolari la banca può recedere dal contratto quadro in qualsiasi momento.

Le spese pagate anticipatamente sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

1.11 Lingua e strumenti di comunicazione

La lingua determinante per il rapporto contrattuale è quella utilizzata nella richiesta di apertura del conto. Di norma, la banca comunica con il cliente tramite lettera. Ordini e comunicazioni mediante altri canali di comunicazione sono ammessi solo sulla base di un accordo scritto separato. In presenza di un tale accordo, qualora il cliente si rivolga alla banca utilizzando uno di questi canali di comunicazione, la banca si riserva a sua volta il diritto di mettersi in contatto con il cliente con la medesima modalità.

2 Per quanto riguarda i servizi elettronici trovano applicazione gli accordi particolari pertinenti.

2.1 Limiti dell'utilizzo di uno strumento di pagamento e dell'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

Per determinati strumenti di pagamento è possibile stabilire limiti di spesa nonché condizioni per il blocco in base ad accordi separati.

La banca si riserva il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivi legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

In tali casi la banca informa il cliente in forma adeguata (per iscritto, oralmente o per via elettronica) del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni del diritto applicabile.

La banca sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.

La banca può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o ad un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all'accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, compreso un ordine di pagamento non

autorizzato o fraudolento. In tali casi il cliente viene informato del rifiuto di accesso al conto e dei relativi motivi in forma adeguata (per iscritto, oralmente o per via elettronica). Tale informazione, ove possibile, è fornita al cliente prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre disposizioni del diritto applicabile.

La banca consente l'accesso al conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto.

2.2 Tempi di esecuzioni e data valuta

Per le operazioni di pagamento in euro e le operazioni di pagamento in franchi svizzeri all'interno del Liechtenstein nonché le operazioni di pagamento che comportano una conversione fra l'euro e la valuta di uno Stato membro del SEE, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nel Liechtenstein e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro, il tempo massimo di esecuzione è di una giornata operativa. Per tempo di esecuzione si intende il periodo entro il quale l'importo viene accreditato al beneficiario. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo tale termine viene prorogato di un'ulteriore giornata operativa.

Per gli altri pagamenti all'interno del SEE si applica un tempo massimo di esecuzione di quattro giornate operative.

Su richiesta la banca comunica al cliente i tempi massimi di esecuzione di una determinata operazione di pagamento disposta dal cliente ma non ancora eseguita.

2.3 Data valuta e disponibilità dei fondi

La data valuta di un accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto della banca del beneficiario.

La data valuta di un addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

2.4 Spese applicabili

Per le operazioni di pagamento eseguite all'interno del SEE, il beneficiario e il pagatore sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nel SEE oppure l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nel SEE.

Su richiesta la banca comunica al cliente le spese per una determinata operazione di pagamento disposta dal cliente ma non ancora eseguita.

2.5 Importi trasferiti e importi ricevuti

Alla ricezione di un importo la banca può trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

2.6 Misure di protezione / responsabilità e rimborso

2.6.1 Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento

L'utente di servizi di pagamento autorizzato a utilizzare lo strumento di pagamento è tenuto a:

- utilizzare lo strumento di pagamento conformemente agli accordi particolari che ne disciplinano l'emissione e l'uso; e
- notificare senza indugio lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo altrimenti non autorizzato dello strumento di pagamento alla banca o ad un altro soggetto designato secondo gli accordi particolari, non appena ne abbia conoscenza. In caso di smarrimento, furto o abuso dello strumento di pagamento, il cliente ha la possibilità di effettuare la suddetta notifica a titolo gratuito. Possono essere addebitati unicamente i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento.

Non appena riceve uno strumento di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate da un accesso non autorizzato.

Qualora l'utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, questi risponde dei danni che cagiona alla banca violando i suoi obblighi di diligenza senza limiti di importo, per qualunque colpa.

2.6.2 Notifica in caso di frode o rischi di sicurezza

In caso di frode effettiva o sospetta oppure in caso di un rischio di sicurezza, la banca informa il cliente dell'eventuale blocco e dei relativi motivi in forma adeguata (per iscritto, oralmente o per via elettronica), purché ciò sia possibile e non violi eventuali disposizioni legali e/o decisioni giudiziarie o delle autorità.

2.6.3 Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

Se il cliente viene a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita che ha dato origine a un diritto, ivi compresi i casi di cui ai punti 2.6.7, 2.6.9 e 2.6.10, egli deve informare senza indugio e per iscritto la banca. L'utente dei servizi di pagamento deve fornire questa notifica immediatamente dopo essere venuto a conoscenza di una tale operazione di pagamento, tuttavia al più tardi entro 13 mesi dalla data di addebito sul suo conto.

Per i clienti che non sono consumatori il termine è di 30 giorni dalla data dell'addebito.

2.6.4 Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non sia stata correttamente eseguita, spetta alla banca fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non abbia subito le conseguenze di guasti tecnici del servizio fornito dalla banca.

Se un cliente nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, la banca o un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento – qualora l'operazione di pagamento sia stata disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento – deve presentare la registrazione dell'utilizzo di uno strumento di pagamento e, se

del caso, ulteriori mezzi di prova per dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata dal cliente oppure che questi ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più dei suoi obblighi di cui al punto 2.6.1.

2.6.5 Responsabilità della banca per operazioni di pagamento non autorizzate

Se un cliente non ha autorizzato un'operazione di pagamento, la banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Questo termine inizia a decorrere dal momento in cui la banca prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito.

La banca riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. La banca provvede affinché la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente non sia successiva alla data di addebito dell'importo.

Se l'operazione di pagamento è stata disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Se del caso, la banca riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Non sussiste alcun obbligo di rimborso, laddove vi siano ragioni fondate che facciano presumere alla banca l'esistenza di una frode.

2.6.6 Responsabilità del cliente per operazioni di pagamento non autorizzate

In deroga al punto 2.6.5, il cliente sopporta fino a concorrenza di CHF 50.– o del controvalore in euro il danno relativo a un'operazione di pagamento non autorizzata derivante, ad esempio, dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

Non sussiste alcuna responsabilità del cliente se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal cliente prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il cliente ha agito in modo fraudolento; o la perdita dello strumento di pagamento è stata causata da atti o omissioni di un dipendente della banca; di un agente della banca; di una succursale della banca; o di un'entità a cui la banca ha esternalizzato le attività.

Il cliente sostiene l'intera perdita derivante da un'operazione di pagamento non autorizzata se è incorso in essa agendo in modo fraudolento o non adempiendo agli obblighi di cui al punto 2.6.1 dolosamente o con negligenza grave. In questo caso l'importo massimo di cui al cpv. 1 non è applicabile.

Se la banca non esige un'autenticazione forte del cliente, quest'ultimo non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora non accettino alcuna autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi di pagamento devono rimborsare il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, il cliente non sopporta alcuna conseguenza finanziaria se ha notificato senza indugio tale avvenimento alla banca o al soggetto designato da quest'ultima, salvo qualora il cliente abbia agito in modo fraudolento.

Se la banca non mette a disposizione una procedura adeguata per consentire agli utenti di servizi di pagamento di effettuare una notifica di perdita, furto o uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il cliente non risponde delle conseguenze finanziarie dell'utilizzo di tale strumento di pagamento. Ciò non vale se il cliente ha agito in modo fraudolento.

2.6.7 Errore nell'esecuzione di un ordine di pagamento disposto dal cliente

Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal cliente, fatti salvi i punti 2.6.3, 2.6.11 cpv. 4 e 2.7, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, alla banca del beneficiario che la banca del beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento nei tempi stabiliti conformemente al punto 2.2. In tal caso, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Qualora l'operazione di pagamento non sia stata eseguita correttamente, la banca rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente non è successiva alla data di addebito dell'importo.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal cliente, la banca, indipendentemente dalla responsabilità descritta, si adopera senza indugio per rintracciare l'operazione di pagamento e per informare il cliente del risultato. Ciò non comporta spese per il cliente.

2.6.8 Errore nell'esecuzione di un ordine di pagamento disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento

Se l'ordine di pagamento è disposto dal cliente mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

2.6.9 Errore nell'esecuzione di un ordine di pagamento disposto dal beneficiario

Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi i punti 2.6.3, 2.6.11 cpv. 4 e 2.7, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo:

- della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca del pagatore;
- del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente ai suoi obblighi ai sensi del punto 2.3.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del cpv. 1, la banca è responsabile nei confronti del pagatore. In una tale evenienza, la banca rimborsa senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente non è successiva alla data di addebito dell'importo. Questo obbligo non si applica se la banca può dimostrare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisca un lieve ritardo.

La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese ad essa imputabili e di tutti gli interessi applicati al cliente a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento.

2.6.10 Esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento

La banca provvede affinché l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del cliente non appena viene accreditato sul conto di pagamento della banca.

In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o in caso di elaborazione tardiva da parte della banca, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del cliente non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre la banca è responsabile nei confronti del cliente del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente ai suoi obblighi legali.

2.6.11 Identificativo unico inesatto

Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.

La banca si riserva il diritto per i pagamenti in entrata di effettuare un confronto dell'identificativo unico con il nome e l'indirizzo del cliente, in virtù di disposizioni legali o a propria discrezione, e di rifiutare l'ordine di pagamento in caso di mancata corrispondenza. In caso di rifiuto, la banca è autorizzata a informare il prestatore di servizi di pagamento del pagatore in merito alla mancata corrispondenza.

La banca si riserva altresì il diritto per i pagamenti in uscita di verificare la completezza dell'identificativo unico, in virtù di disposizioni legali o a propria discrezione, e di rifiutare l'ordine di pagamento qualora l'identificativo unico sia incompleto.

Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi dei punti 2.6.7, 2.6.9 e 2.6.10, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal punto 1.4.2, la banca è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all'identificativo unico indicato dall'utente di servizi di pagamento.

2.6.12 Recupero di pagamenti effettuati erroneamente a identificativi unici sbagliati

Se il cliente ha inviato erroneamente un ordine di pagamento a un identificativo unico sbagliato, la banca si adopera, in una misura ragionevolmente esigibile, per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi, su richiesta scritta del cliente la banca gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il cliente affinché quest'ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi. La banca può addebitare spese al cliente per il recupero.

Se il cliente ha erroneamente disposto un ordine di pagamento fornendo l'identificativo unico sbagliato, la banca non è responsabile, ai sensi dei punti 2.6.7, 2.6.9 e 2.6.10, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

2.6.13 Compensazione finanziaria ulteriore

Ulteriori pretese possono derivare da norme di legge o da particolari disposizioni contrattuali.

2.7 Esclusione di responsabilità

La responsabilità in relazione all'autorizzazione e all'esecuzione di operazioni di pagamento non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento si fosse trovato nell'impossibilità, in virtù di obblighi specifici di legge, di adempiere ai propri obblighi ai sensi della legge sui servizi di pagamento.

2.8 Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

Il cliente ha diritto al rimborso da parte della banca dell'intero importo di un'operazione di pagamento autorizzata, disposta da un beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'importo esatto dell'operazione di pagamento non è stato specificato nell'autorizzazione; e
- l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta della banca, il cliente deve dimostrare il rispetto di tali condizioni. La data valuta del rimborso sul conto di pagamento del cliente non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Nel caso di addebiti diretti, il cliente gode inoltre di un diritto incondizionato di rimborso. Entro dieci giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, la banca deve rimborsare l'intero importo al cliente o fornire al pagatore un motivo oggettivamente giustificato per il rifiuto del rimborso, precisando l'ente di cui al punto 1.12 cui il cliente può deferire la questione qualora non accetti il motivo fornito.

Nella verifica del precedente modello di spesa del cliente secondo il cpv. 1 lett. b non vanno considerare eventuali obiezioni del cliente connesse a un cambio di valuta, se la banca ha utilizzato per un'operazione di pagamento il tasso di cambio di riferimento concordato con il cliente.

Il cliente non ha diritto al rimborso se ha autorizzato direttamente la banca a eseguire l'operazione di pagamento e la banca, o il beneficiario, ha informato il cliente sulla successiva operazione di pagamento nel modo convenuto almeno quattro settimane prima della scadenza.

Il cliente deve richiedere il rimborso dell'intero importo di un'operazione di pagamento autorizzata e disposta da un beneficiario o per il suo tramite entro un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto di pagamento.

3 Validità

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2019 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore.

Regolamento per depositi

1 Ambito di validità

Il regolamento per depositi è applicabile ai titoli, agli effetti, agli strumenti finanziari, ai valori e agli oggetti (di seguito denominati «valori in deposito») affidati in deposito o portafoglio alla Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (di seguito denominata «banca»). In concomitanza di accordi contrattuali particolari o di disposizioni specifiche riguardanti depositi speciali, il presente regolamento acquista carattere integrativo.

Le disposizioni concernenti i valori in deposito si applicano indipendentemente dal tipo di deposito dei valori in deposito all'interno della catena di custodia.

2 Affidamento di valori in deposito

Alla banca possono essere affidati i seguenti valori in deposito:

- Titoli, effetti e strumenti finanziari detenuti in conformità alle regole della contabilità di norma per la contabilizzazione o custodia e per l'amministrazione
- Titoli fisici e metalli preziosi in forma commerciale e non nonché monete dal valore numismatico per la custodia

La banca può, senza dover addurre alcun motivo, rifiutare di prendere in consegna determinati valori o di aprire un deposito.

3 Verifica dei valori in deposito

La banca può far verificare, dal depositante o per esso da terzi, l'autenticità e le segnalazioni di blocco dei valori in deposito che le sono stati affidati, senza assumere per questo una responsabilità. In particolare, la banca deve eseguire gli atti amministrativi, gli ordini di vendita e di consegna solo dopo che detta verifica è stata ultimata. Se ciò comporta il ritardo o la mancata esecuzione dei suddetti atti amministrativi o ordini, il danno è a carico del depositante, salvo che la banca abbia violato gli obblighi di diligenza secondo gli usi commerciali. La verifica dei valori in deposito ha luogo sulla base dei mezzi e della documentazione a disposizione della banca. I valori in deposito possono essere affidati per la verifica al depositario o altro ente idoneo nel relativo paese.

4 Diligenza della banca

La banca tratterà i valori in deposito secondo le consuete norme di diligenza commerciale, che troveranno applicazione anche nella scelta del depositario.

5 Durata del contratto

La durata del contratto è di regola indeterminata. I rapporti di diritto risultanti dal presente regolamento non si estinguono con la morte, l'incapacità civile o il fallimento del depositante.

6 Restituzione dei valori in deposito

Fatta riserva per particolari accordi contrattuali (ad esempio termini di disdetta), disposizioni di legge, statuti di emittenti nonché diritti pignorati, di ritenzione o altri diritti ritentivi della banca, il depositante o la persona autorizzata a disporre validamente in sua vece possono richiedere in qualsiasi momento la restituzione o la messa a disposizione dei valori depositati presso la banca nel rispetto dei termini di consegna consueti. Anche la banca può revocare il deposito e/o esigere dal depositante il ritiro e la consegna dell'intero deposito o di alcune sue parti in qualsiasi momento.

7 Conferma di deposito

All'atto della consegna il depositante riceve una conferma di deposito che non è trasferibile né pignorabile.

8 Pluralità di depositanti

Il deposito può essere costituito da più titolari congiuntamente. Il diritto di disporre validamente dello stesso viene regolato da una convenzione speciale. In assenza di istruzioni specifiche, i titolari sono autorizzati a disporre del deposito individualmente. Essi sono solidalmente responsabili per eventuali pretese della banca nei loro confronti.

9 Diritto di pegno e di compensazione

La banca ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che essa ha in custodia presso di sé o altrove per conto del depositante; con riferimento agli averi in conto, la banca ha un diritto di compensazione per tutti i suoi crediti risultanti dalla relazione bancaria in oggetto.

10 Compenso della banca

Il compenso della banca viene calcolato in base alle tariffe vigenti al momento, rispettivamente in base ad accordi speciali separati, e addebitato sul conto del depositante. La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la tariffa e informa il cliente per iscritto o con altra idonea modalità. La banca può emettere fattura separata per eventuali altre sue prestazioni e spese sostenute in relazione alla custodia o

all'amministrazione dei valori in deposito. Tutte le imposte e le altre tasse connesse alla gestione del deposito, alla custodia e alla consegna dei valori in deposito sono a carico del depositante, salvo norme di legge vincolanti dispongano altrimenti.

11 Esecuzione di ordini e intervento in proprio

11 Esecuzione di ordini e intervento in proprio

Alla banca è consentito non eseguire completamente o parzialmente ordini con valori di deposito se non ci fosse la copertura corrispondente o se la quantità di valori di deposito non fosse sufficiente. La banca è tuttavia autorizzata a eseguire tali operazioni con valori di deposito nella misura in cui non sia ravvisabile che il cliente desideri l'esecuzione dell'ordine solo in caso di copertura o di una quantità sufficiente di valori di deposito. La banca si riserva il diritto di annullare un'operazione con valori di deposito nel caso che essa non sia andata a buon fine e di far pervenire conseguentemente al cliente un conguaglio in contanti. In caso di operazioni con valori di deposito la banca può intervenire a nome proprio.

12 Trasporto, spedizione e assicurazione dei valori in deposito

Il trasporto e la spedizione dei valori in deposito ha luogo per conto e a rischio del depositante. Se il depositante non stabilisce altrimenti, la banca assicura a spese del cliente il trasporto e l'invio dei valori in deposito, se una simile assicurazione rientra nella prassi e può essere stipulata nell'ambito dell'assicurazione propria della banca presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta. Per il resto, spetta al depositante provvedere all'assicurazione dei valori in deposito contro i danni di cui non risponde la banca.

13 Modalità e luogo di custodia

La banca è esplicitamente autorizzata a conservare all'estero i valori in deposito presso una sede di deposito professionale di sua scelta, a suo nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del depositante. I valori di deposito negoziati prevalentemente all'estero vengono di norma anche conservati all'estero o ivi trasferiti a spese e a rischio del depositante, se consegnati altrove. Se il depositante prescrive alla banca terzi depositari e la banca non li raccomanda al depositante, per le trattative con i suddetti terzi depositari è esclusa qualsiasi responsabilità della banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, a sua discrezione, a custodire i valori depositati suddividendoli per specie nel suo deposito collettivo, ad affidarli in custodia a terzi o a un deposito collettivo. Fanno eccezione i valori che devono essere custoditi separatamente in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche o per altri motivi. Su richiesta del depositante è consentito il deposito singolo d'intesa con la banca.

Nel caso di un deposito collettivo in Svizzera, il depositante è coproprietario in rapporto ai valori in deposito contabilizzati nel suo deposito del rispettivo valore del deposito collettivo. I valori rimborsabili per estrazione possono essere custoditi in deposito collettivo. I valori depositati estratti a sorte saranno suddivisi dalla banca tra i depositanti mediante una seconda estrazione, per effettuare la quale la banca si servirà di un metodo che offra a tutti i depositanti la medesima probabilità di essere presi in considerazione come per la prima estrazione. In caso di con-

segna di valori provenienti da un deposito collettivo non sussiste alcun diritto a determinati numeri o tagli.

14 Custodia all'estero e strumenti finanziari di determinate giurisdizioni

I valori affidati in custodia all'estero soggiacciono alle leggi e alle usanze del luogo in cui vengono depositati nonché alle condizioni generali del rispettivo deposito. Se la legislazione del paese estero rende impossibile o complicata per la banca la restituzione dei valori depositati o registrati all'estero o il trasferimento del ricavato della relativa vendita, la banca ha l'obbligo solamente di procurare al depositante un diritto proporzionale alla restituzione o al pagamento nel luogo del depositario estero o di una banca corrispondente di sua scelta, se tale diritto sussiste ed è trasferibile.

Le disposizioni estere possono differire molto da quelle nazionali, con particolare riferimento al segreto bancario per il cliente del Principato del Liechtenstein. Con il conferimento di ordini per transazioni concernenti titoli, effetti, strumenti finanziari esteri ecc. (di seguito denominati «strumenti finanziari») o per transazioni tramite piazze borsistiche estere, il depositante autorizza espressamente la banca a ottemperare a tutti gli obblighi di divulgazione disposti dalla legge, dalle autorità o dal diritto in materia di vigilanza per lo strumento finanziario corrispondente o nel rispettivo paese e al riguardo svincola espressamente la banca dal proprio obbligo di riservatezza o dal segreto bancario (cfr. anche punto 28 delle Condizioni generali della banca). La banca può, senza dover addurre alcun motivo, rifiutare ordini per determinate piazze borsistiche o determinati strumenti finanziari.

15 Registrazione dei valori in deposito

I valori in deposito possono essere registrati a nome del depositante nel registro determinante (ad esempio registro delle azioni) in presenza di una corrispondente autorizzazione. Se l'acquisizione da parte del depositante del diritto di proprietà sui valori in deposito o la registrazione a nome del depositante nel luogo in cui sono custoditi fosse inusuale o impossibile, la banca può, a proprio nome o a nome di terzi, ma sempre per conto e a rischio del depositante, acquisire, far acquisire o registrare e far registrare i suddetti valori ed esercitare o far esercitare i diritti che ne derivano.

16 Annullamento e consegna fisica dei documenti

La banca è autorizzata ad annullare i documenti consegnati e a farli sostituire con diritti non garantiti da titoli, se ciò è ammissibile secondo il diritto applicabile.

Per la durata della permanenza dei valori in deposito, la banca può rinunciare alla consegna fisica dei documenti. Ciò vale in particolare per eventuali strumenti finanziari emessi dalla banca stessa.

17 Amministrazione

Senza speciale ordine del depositante, la banca compie i consueti atti amministrativi, quali:

- il rinnovo di fogli cedole,
- l'incasso o eventualmente la migliore realizzazione possibile di interessi, dividendi, cedole e titoli rimborsabili in scadenza nonché altre ripartizioni,
- il controllo di estrazioni, disdette e ammortamenti dei valori in deposito ecc.

Di norma la banca invita il depositante a effettuare le operazioni che spettano direttamente a quest'ultimo. A tale scopo, essa si avvale di tutte le fonti d'informazione alle quali ha accesso in qualità di banca, senza tuttavia assumere responsabilità al riguardo.

In linea di principio il depositante è personalmente responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e restrizioni nazionali ed estere in materia di diritto fiscale, valutario, borsistico, societario o statutario in relazione ai valori in deposito negoziati, custoditi o contabilizzati per lui. La banca dovrà comunicare al depositante la propria eventuale incapacità di amministrare un determinato valore nel modo consueto. Gli atti amministrativi riguardanti azioni nominative sprovviste di cedola vengono eseguiti soltanto se il recapito dei dividendi e dei diritti di opzione avviene all'indirizzo della banca.

Se il contratto non stabilisce altrimenti, il depositante è tenuto ad adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per la tutela dei diritti connessi ai valori in deposito e a procurarsi tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Ciò vale ad esempio per azioni collettive, la partecipazione a procedure concorsuali e procedimenti legali, istruzioni per eventuali conversioni, per l'esercizio o l'acquisto, rispettivamente la vendita, di diritti d'opzione, per l'accettazione o il rifiuto di offerte pubbliche d'acquisizione, per istruzioni speciali connesse a spin-off imminenti nonché per l'esercizio di diritti di conversione e opzione ecc. Se gli ordini non vengono impartiti in tempo utile alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia essere obbligata, ad agire a suo libero giudizio.

18 Obblighi di segnalazione e trasparenza

Se i valori in deposito vengono registrati a nome del depositante o di terzi da esso nominati, il depositante accetta che al depositario esterno venga reso noto il suo nome o quello dei suddetti terzi. Qualora atti amministrativi relativi a strumenti finanziari implicino obblighi di segnalazione da parte della banca nei confronti degli emittenti, delle banche depositarie, degli istituti finanziari, dei gestori di sistemi, delle borse, dei broker (inclusi gli intermediari commerciali) o delle autorità, la banca ha in qualsiasi momento la facoltà di inoltrare tali dati del cliente da questi richiesti (ad esempio cognome, nome o denominazione dell'azienda, indirizzo, nazionalità, data di nascita, luogo di nascita, numero del conto o IBAN nonché eventualmente anche i dati dell'avente diritto economico) agli istituti corrispondenti o di rinunciare integralmente o parzialmente alla loro effettuazione, dandone comunicazione al depositante. Eventuali conseguenze derivanti da tale rinuncia da parte della banca sono a carico del depositante.

La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del depositante sugli obblighi di segnalazione in cui egli potrebbe incorrere in quanto possessore di valori in deposito (ad esempio a causa di partecipazioni significative e/o superamento del limite inferiore o superiore della soglia di un obbligo di segnalazione). La banca non ha altresì alcun obbligo di ottemperare essa stessa a obblighi di segnalazione o istruzioni che a suo giudizio potrebbero attivare tali obblighi di segnalazione o che al riguardo potrebbero violare le disposizioni regolamentari applicabili.

19 Diritto di voto per le azioni in deposito

La banca esercita il diritto di voto per le azioni in deposito di norma unicamente sulla scorta di un ordine scritto. Essa ha il diritto di rifiutare i suddetti ordini.

20 Accrediti e addebiti

Salvo istruzioni contrarie da parte del depositante, gli accrediti e gli addebiti (capitale, interessi, dividendi, ripartizioni, commissioni, spese ecc.) vengono effettuati sul conto indicato a tale scopo. Eventualmente viene effettuata una conversione nella valuta in cui viene tenuto il corrispondente conto. Eventuali modifiche delle istruzioni relative al conto devono essere comunicate alla banca al più tardi tre giorni lavorativi prima della scadenza.

21 Concessione di prestiti su valori in deposito

La banca può concedere un prestito sui valori depositati conformemente alle disposizioni e alle condizioni vigenti. Il depositante può richiedere al proprio consulente informazioni in merito ai valori di anticipazione attuali sui propri valori patrimoniali.

22 Estratti e ricevute di portafoglio e deposito

Di regola una volta all'anno, la banca rimette al depositante l'elenco dei suoi valori giacenti in deposito o portafoglio (di seguito denominati «estratti»). Relativamente ai movimenti del deposito verranno recapitate al depositante ricevute quali quietanze, note di acquisto / vendita, conferme di ricevimento ecc. (di seguito denominate «ricevute»). Le ricevute e gli estratti sopra indicati sono considerati riconosciuti come corretti e approvati se, entro un mese dal loro invio, calcolato dalla data di invio, il depositante non avrà sollevato alcuna obiezione scritta in merito alla loro esattezza e, più precisamente, anche nel caso in cui un avviso di benessere consegnato al depositante non venga restituito alla banca debitamente sottoscritto. Il riconoscimento tacito o espresso degli estratti e delle ricevute comprende l'approvazione di tutte le voci ivi contenute e di eventuali riserve della banca.

Le valutazioni dei valori giacenti in deposito o nel portafoglio si basano su corsi e quotazioni non vincolanti e approssimativi ricavati da fonti d'informazione usuali in campo bancario. La banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei suddetti dati e quindi della valutazione nonché per ulteriori informazioni in relazione ai valori custoditi o contabilizzati.

23 Clausola liberatoria

Qualora singole o più disposizioni del presente regolamento per depositi diventino inefficaci o nulle o qualora il presente regolamento per depositi presenti una lacuna, la validità delle restanti disposizioni rimarrà invariata. Le disposizioni nulle sono da interpretarsi o sostituirsi in modo da avvicinarsi il più possibile allo scopo desiderato.

24 Modifiche

La banca è autorizzata a modificare le precedenti disposizioni in qualsiasi momento. Eventuali cambiamenti verranno comunicati al depositante per iscritto o in altra forma adeguata e, in assenza di obiezioni, si intendono approvati entro un mese.

25 Condizioni generali

Oltre alle presenti disposizioni risultano applicabili le Condizioni generali della banca.

26 Validità

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore.

Disposizioni relative ai conti di risparmio

Con l'apertura di un conto di risparmio il cliente accetta le seguenti disposizioni.

1 Forme di risparmio

Con la tenuta di conti di risparmio la Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (di seguito denominata «banca») offre l'opportunità di investire risparmi in forma sicura e fruttifera.

Oltre al conto di risparmio, la banca offre diversi altri sottotipi di conti di risparmio (cfr. 6 denominati come conti di risparmio speciali). Questi differiscono in particolare con riferimento alla cerchia di clienti, alla remunerazione e alle condizioni di disdetta.

2 Versamenti

I versamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri; essi sono effettuati in contanti oppure mediante bonifico.

La banca si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di versamenti in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.

La banca è libera di limitare il deposito minimo, rispettivamente massimo e di emanare disposizioni particolari per gli averi di risparmio a partire da un determinato importo.

3 Ulteriori disposizioni

Per i conti di risparmio valgono, oltre alle presenti «Disposizioni relative ai conti di risparmio», le disposizioni concernenti l'apertura e la tenuta del conto ai sensi delle «Condizioni generali» (di seguito denominate «CG») della banca, con l'avvertenza che i conti di risparmio sono destinati all'investimento di denaro e non comprendono servizi per il traffico dei pagamenti.

Tramite la gestione dei conti di risparmio il cliente riceve annualmente un estratto conto chiuso.

4 Legittimazione

Ai fini della legittimazione valgono le disposizioni rilevanti per i conti ai sensi delle CG della banca.

5 Remunerazione

La remunerazione dei depositi di risparmio ha inizio il giorno di entrata dei fondi e dura fino al giorno del versamento. Il mese si considera di 30 giorni, l'anno di 360 giorni.

Il tasso d'interesse valido per i depositi di risparmio viene reso noto di volta in volta mediante pubblicazione. Le modifiche del tasso d'interesse entrano in vigore senza considerazione dei

termini di disdetta.

Al termine di ogni anno civile ha luogo per tutti i depositi il conteggio degli interessi. Tali interessi vengono accreditati al capitale al 31 dicembre sotto forma di nuovo deposito e sono nuovamente remunerati.

6 Condizioni per i conti di risparmio speciali

Conto di risparmio giovani

Il conto di risparmio giovani è destinato a bambini e giovani adulti minori di 18 anni e può essere aperto solo da un rappresentante legale. Viene però tenuto senza eccezioni sotto il nome del relativo titolare. Per ciascun investitore, ovvero per ciascuna persona avente diritto, è consentito soltanto un conto di risparmio giovani. Al compimento del diciottesimo anno di età, il conto di risparmio giovani viene convertito in un conto di risparmio «you save» oppure trasferito a un conto di risparmio «you save» esistente, se disponibile.

Conto di risparmio «you save»

Il conto di risparmio «you save» è previsto per bambini e giovani adulti minori di 26 anni. A partire dall'età di 12 anni, i giovani possono aprire una relazione commerciale da soli, con il consenso del loro rappresentante legale. A partire dai 14 anni non si applica più il requisito del consenso. Per ciascun investitore, ovvero per ciascuna persona avente diritto, è consentito soltanto un conto di risparmio «you save». Al compimento del ventiseiesimo anno di età, il diritto alle condizioni preferenziali concesse fino a quel momento decade e il conto viene convertito in un conto di risparmio.

Conto di risparmio regalo

Il conto di risparmio regalo è previsto in prima linea per padrini e nonni e viene aperto a nome del donatore. La consegna del credito risparmiato viene effettuata al compimento del diciottesimo anno di età del bambino beneficiario. Fino alla consegna, il bambino non ha alcun diritto sul credito e non riceve, pertanto, nessuna informazione su di esso.

Conto di previdenza e di risparmio vincolato

Il conto di previdenza e di risparmio vincolato è idoneo per tutti i privati che desiderano depositare i loro averi di libero passaggio in caso di disoccupazione temporanea. Il conto di previdenza e di risparmio vincolato viene tenuto senza eccezioni sotto il nome del relativo titolare e, di regola, è vinco-

lato. Lo sblocco degli averi è possibile soltanto nell'ambito della legge sulla previdenza del personale aziendale (BPVG).

Conto di risparmio per garanzia di locazione

Il conto di risparmio per garanzia di locazione serve per il deposito di una cauzione in relazione a un contratto di locazione. Il conto di risparmio per garanzia di locazione viene tenuto senza eccezioni sotto il nome del locatario. Serve per depositare una cauzione a favore di un locatore cofirmatario per eventuali rivendicazioni nei confronti del titolare del conto derivanti da un rapporto di locazione esistente come garanzia. Nel corso della durata del vincolo, al locatore vengono inviate le copie degli estratti conto.

7 Disdetta

Disdetta da parte del cliente

La banca stabilisce quale importo può essere prelevato senza rispettare il termine di disdetta e quali termini di disdetta devono essere invece rispettati per importi di maggiore entità. Queste condizioni vengono rese note mediante pubblicazione.

Se la banca autorizza prelievi anticipati, è autorizzata a calcolare una deduzione sugli interessi (rimborso di interessi).

Se l'importo da rimborsare notificato non viene prelevato entro un mese dalla scadenza, la banca è autorizzata a considerare la disdetta non avvenuta. In tal caso la remunerazione non viene interrotta.

Le disdette possono essere presentate senza eccezione unicamente per gli averi di risparmio già pervenuti. Ai fini dell'inizio del termine di disdetta fa stato la ricezione della disdetta da parte della banca.

Disdetta da parte della banca

La banca ha il diritto di disdire in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di disdetta, gli averi di risparmio senza rispettare requisiti di forma. Ai fini dell'inizio del termine di disdetta fa stato la registrazione interna alla banca della relativa dichiarazione di disdetta della banca stessa, ad esempio la data di invio della lettera di disdetta o la comunicazione orale (o telefonica) della disdetta.

Gli importi il cui rimborso non è vincolato a una disdetta da parte del cliente possono essere disdetti dalla banca in qualsiasi momento e senza il rispetto di requisiti di forma. La remunerazione viene sospesa sino al termine del termine di disdetta. Gli importi non prelevati possono essere tenuti a disposizione del cliente a sue spese presso la banca oppure depositati a spese e a rischio del cliente presso il tribunale del Principato del Liechtenstein.

8 Compensazione

La banca si riserva il diritto di compensare in qualsiasi momento averi di risparmio con eventuali crediti che le spettano nei confronti dell'avente diritto all'avere di risparmio.

9 Disposizioni finali

Luogo di adempimento sono i locali commerciali della banca. Per il resto valgono le CG della banca, in particolare per quanto riguarda il potere di disporre.

La banca può modificare in qualsiasi momento le presenti «Disposizioni relative ai conti di risparmio». Tali modifiche vengono comunicate al cliente mediante pubblicazione o in

altro modo idoneo e sono immediatamente vincolanti per entrambe le parti.

10 Modifiche

La banca è autorizzata a modificare le precedenti disposizioni in qualsiasi momento. Eventuali cambiamenti verranno comunicati al cliente per iscritto o in altra forma adeguata e, in assenza di obiezioni, si intendono approvati entro un mese

11 Validità

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° marzo 2024 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore.

Informazioni generali sulla MiFID

Introduzione

La direttiva UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, in breve MiFID) ha disciplinato, dal novembre 2007, la negoziazione dei titoli in Europa. A fronte della mutata struttura dei mercati, delle innovazioni sui mercati finanziari e delle conseguenze della crisi finanziaria, all'inizio del 2014 l'UE ha operato una revisione della direttiva. L'obiettivo della MiFID II è di aumentare la trasparenza nei mercati così come l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari.

Il Principato del Liechtenstein, in quanto Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), è tenuto ad accogliere queste disposizioni UE nel proprio diritto nazionale. L'accoglimento ha luogo soprattutto tramite l'adeguamento della legge bancaria del Liechtenstein e dei relativi regolamenti bancari nonché della relativa legge sulla gestione patrimoniale (Gesetz über die Vermögensverwaltung, VWG).

Scopo e contenuto delle informazioni generali sulla MiFID

La legge bancaria e il relativo regolamento bancario del Principato del Liechtenstein impongono alle banche che erogano servizi e/o servizi accessori sui titoli il dovere di mettere a disposizione dei propri clienti informazioni dettagliate sui servizi e sui prodotti da esse erogati. Le presenti «Informazioni generali sulla MiFID» intendono fornire ai clienti una panoramica sulla banca e sui suoi servizi in relazione alla prestazione di servizi per titoli di investimento. Il fulcro di queste «Informazioni generali sulla MiFID» è costituito dalla terza parte relativa alla «classificazione dei clienti» e dalla quarta parte concernente i «servizi sui titoli e strumenti finanziari offerti dalla banca».

Le «Informazioni generali sulla MiFID» non hanno la pretesa di trattare in modo esaustivo tutti gli aspetti della negoziazione di titoli. Ove necessario, si rimanda ad altri documenti che la banca ha già consegnato ai propri clienti oppure sono disponibili gratuitamente presso la banca.

Le «Informazioni generali sulla MiFID» contengono numerosi concetti e termini tecnici conformi alla terminologia utilizzata dal legislatore. Ove necessario, la banca ha chiarito singoli concetti in note a piè di pagina o rimandato alle rispettive basi giuridiche.

La banca si riserva il diritto di informare i clienti esclusivamente in merito a variazioni importanti nel contenuto delle presenti «Informazioni generali sulla MiFID».

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sulla banca

La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (di seguito denominata «banca») ha sede legale al seguente indirizzo: Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Essa è abilitata allo svolgimento della propria attività bancaria tramite autorizzazione dell'organo di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht, FMA) del Principato del Liechtenstein avente sede a Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein al cui controllo la banca è soggetta.

La banca è membro dell'associazione bancaria del Liechtenstein e, ai fini della tutela del denaro dei clienti, è associata alla Fondazione per la tutela degli investimenti e la tutela degli investitori dell'associazione bancaria del Liechtenstein. Il volume delle passività protette dalla fondazione per la tutela degli investimenti e la tutela degli investitori è descritto nel memorandum dell'associazione bancaria del Liechtenstein, disponibile presso la banca o direttamente presso l'associazione bancaria del Liechtenstein.

Per ulteriori informazioni sull'organizzazione e la struttura della banca si rimanda al rapporto di gestione disponibile sul sito web della banca (llb.li) o in versione stampata a chi ne faccia richiesta.

1.2 Lingua e mezzi di comunicazione

La lingua ufficiale utilizzata nel rapporto contrattuale tra la banca e i nostri clienti è il tedesco. Tuttavia con la banca si può comunicare anche in inglese oppure, se così è stato concordato con il singolo cliente, in un'altra lingua. I documenti contrattuali e la documentazione vengono sostanzialmente redatti in lingua tedesca a meno che, anche in questo caso, non sia stato diversamente concordato tra la banca e il cliente. Di norma le comunicazioni tra la banca e il cliente avvengono in forma scritta. Gli ordini e le comunicazioni per fax, tramite e-mail oppure Online e Mobile Banking sono ammessi solamente ove sussista un accordo scritto specifico in tal senso. Ove esista un simile accordo e il cliente si rivolga alla banca tramite uno di questi canali di comunicazione, la banca si riserva il diritto di prendere contatti con il cliente tramite le medesime modalità.

2 Condizioni contrattuali e operative

I diritti e gli obblighi in vigore tra il cliente e la banca in relazione all'esecuzione di servizi e/o servizi accessori per titoli sono regolamentati dalle condizioni contrattuali e operative. A tale proposito, fanno fede in particolare le «Condizioni generali» (CG) e il

«Regolamento per depositi» della banca. Le presenti «Informazioni generali sulla MiFID» costituiscono solamente delle informazioni supplementari a tali documenti.

3 Classificazione dei clienti

3.1 Classificazione a opera della banca

I clienti vengono informati in merito alla propria classificazione come clienti non professionali, clienti professionali e controparti qualificate. I clienti esistenti riceveranno tuttavia un'informazione dalla banca solo nel caso di una nuova classificazione.

Le banche sono tenute a classificare i propri clienti nell'ambito di una delle summenzionate categorie di clienti in base a criteri predefiniti nel dettaglio dalla legge. La classificazione serve ad assicurare una gestione dei clienti mirata e definita in base alla conoscenza, all'esperienza nelle operazioni su strumenti finanziari e al tipo, alla frequenza e all'entità di tali operazioni.

3.1.1 Cliente non professionale

Si considerano «clienti non professionali» (talvolta definiti anche come «piccoli investitori» o «investitori privati») quei clienti che non possono essere considerati né come «clienti professionali» né come «controparti qualificate». Con questa classificazione il cliente gode del massimo livello di tutela previsto dalla legge.

3.1.2 Cliente professionale

Per poter classificare un soggetto o la sua società come «cliente professionale» devono essere soddisfatti i criteri previsti dalla legge bancaria del Liechtenstein. Al «cliente professionale» viene concesso un livello di tutela inferiore rispetto al «cliente non professionale». Diversamente da quanto accade con il «cliente non professionale», con un «cliente professionale» si suppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze, conoscenze e competenze tecniche per poter prendere decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi legati agli investimenti.

3.1.3 Controparte qualificata

Ai sensi della legge bancaria del Liechtenstein, possono rientrare nella categoria della «controparte qualificata» solamente le persone giuridiche soggette a controllo, grosse società e governi, banche centrali e organizzazioni internazionali o sopranazionali. Ad essi spetta il livello di protezione minimo. Anche con questa categoria di clienti si presuppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze, conoscenze e competenze tecniche per poter prendere decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi legati agli investimenti. Inoltre, nei confronti di questi clienti la banca non eroga servizi di consulenza sugli investimenti o servizi di gestione patrimoniale. Se un cliente classificato come controparte qualificata richiede comunque dei servizi di questa natura, la banca lo tratta come un cliente professionale.

3.2 Cambiamenti di classificazione

In qualunque momento il cliente ha la facoltà di concordare per iscritto una diversa classificazione con la banca. Si noti che modificando la classificazione cambia anche il livello di tutela previsto dalla legge di cui il cliente può godere. Pertanto la

banca rende noto che può prestare la propria approvazione a un simile cambiamento di classificazione solamente nei casi in cui vengano soddisfatte determinate premesse ben descritte dalla legge bancaria del Liechtenstein. Infatti, potranno passare dalla categoria «cliente non professionale» alla categoria «cliente professionale» solamente i clienti che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

- Durante i quattro precedenti trimestri hanno effettuato in media 10 operazioni di notevole entità al trimestre.
- Liquidità e strumenti finanziari hanno un controvalore complessivo superiore a 500'000 euro.
- Per almeno un anno hanno rivestito una posizione lavorativa nel settore finanziario che richiede conoscenza delle transazioni o dei servizi pianificati.

Per poter effettuare un passaggio dalla categoria «cliente non professionale» alla categoria «cliente professionale», il cliente deve inviare una richiesta scritta alla banca. Il consulente dei clienti è a disposizione per illustrare le modalità esatte e gli effetti di una variazione di classificazione.

Si tenga presente che in generale la banca opera variazioni di classificazione solamente in relazione a tutti i servizi e servizi accessori sui titoli e sugli strumenti finanziari.

Ove la banca constatasse che un cliente non soddisfa più le condizioni della classe in cui è stato inserito, essa è tenuta a operare un adeguamento d'ufficio. A tale proposito verranno fornite immediate informazioni al cliente. Tuttavia, rientra tra gli obblighi del cliente comunicare alla banca il venir meno di una qualsiasi di tali condizioni.

4 Informazioni sui servizi per titoli e sugli strumenti finanziari offerti dalla banca

4.1 Strumenti finanziari

Operare con strumenti finanziari¹ comporta rischi finanziari. Tali rischi possono variare notevolmente in funzione del tipo di strumento finanziario. In generale, si può operare una distinzione tra i cosiddetti strumenti finanziari «non complessi» e i cosiddetti strumenti finanziari «complessi». Nell'opuscolo intitolato «Rischi nel Commercio di Valori Mobiliari» vengono spiegati con precisione i tipi di strumenti finanziari esistenti e i rischi ad essi connessi.

4.2 Servizi e servizi accessori per titoli

Per i propri clienti la banca effettua, secondo le possibilità, tutti i tipi di servizi e servizi accessori per titoli², in particolare per la compravendita di strumenti finanziari e la loro custodia. La banca effettua le transazioni di compravendita come Execution Only oppure come transazioni senza consulenza nonché nell'ambito di una consulenza per gli investimenti o una gestione patrimoniale (detta anche «amministrazione del portafoglio»).

4.2.1 Execution Only

Le transazioni di compravendita che hanno luogo su richiesta del cliente aventi per oggetto strumenti finanziari non complessi³ vengono eseguite dalla banca come Execution Only, ovvero come transazioni di semplice esecuzione. In questo caso la banca, indipendentemente dalla classificazione del cliente, non verifica se lo strumento finanziario in questione è adatto alle esperienze e alle conoscenze del cliente. In questo caso, la transazione di acquisto o di vendita dello strumento finanziario ha luogo a rischio del cliente.

Una transazione Execution Only è ammessa per i seguenti strumenti finanziari:

- Azioni ammesse alla negoziazione
- Obbligazioni e rendite ammesse alla negoziazione
- Strumenti del mercato monetario
- Fondi OICVM (tuttavia non FIA e OICVM strutturati)
- Depositi strutturati (Structured Deposits)
- Altri strumenti finanziari non complessi

Altri titoli devono essere classificati dalla banca precedentemente come «non complessi».

4.2.2 Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale

Su richiesta del cliente, la banca presta servizi di consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale. Per consulenza sugli investimenti si intende l'offerta di un consiglio personale al cliente in riferimento a uno o più strumenti finanziari. La decisione di vendere o acquistare spetterà poi al cliente. Per gestione patrimoniale si intende la gestione di uno o più strumenti finanziari (nel secondo caso si tratta di un portafoglio di investimenti) del cliente effettuata individualmente per ciascun cliente e sulla base della strategia di investimento concordata tra il cliente e la banca.

Nell'erogazione di servizi per titoli, si distingue tra consulenza sugli investimenti indipendente e non indipendente. Nel caso della consulenza sugli investimenti indipendente, la banca non può trattenere remunerazioni di terzi e deve offrire al cliente una gamma sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato. Nel caso della consulenza sugli investimenti indipendente, non possono essere distribuiti, ovvero possono essere distribuiti solo in misura limitata, prodotti propri (come ad esempio fondi LLB).

La banca eroga nei confronti dei propri clienti una consulenza sugli investimenti non indipendente.

Nella consulenza sugli investimenti la banca seleziona strumenti di investimento adeguati esclusivamente dall'universo di investimento (elenco di raccomandazioni) definito dalla banca stessa o da una delle proprie società del gruppo e aggiornato regolarmente, il quale contiene, in particolare, azioni, obbligazioni, fondi e derivati. L'universo di investimento viene limitato per i singoli clienti sulla base delle restrizioni alla distribuzione specifiche dei paesi.

Se non concordato esplicitamente per contratto con il cliente, la banca non svolge alcuna valutazione regolare dell'idoneità degli strumenti finanziari raccomandati. Con la gestione patrimoniale il cliente delega alla banca la decisione sui singoli investimenti da effettuare.

La banca assume un mandato di gestione patrimoniale solamente sulla base di un contratto di gestione patrimoniale separato concluso per iscritto. Accetta inoltre un mandato di gestione patrimoniale stipulato tramite una dichiarazione di volontà elettronica attraverso un canale di comunicazione messo a disposizione dalla banca stessa.

Sia nel caso della consulenza sugli investimenti che nel caso della gestione patrimoniale, la banca dovrà acquisire, ove non siano già disponibili, diverse informazioni richieste dalla legge. Questa profilazione del cliente include, ove pertinente, le informazioni sulle sue:

- Conoscenze ed esperienze in materia di attività d'investimento: Informazioni sul tipo di servizi, transazioni e strumenti finanziari con cui ha dimestichezza, nonché sul tipo, la portata e la frequenza delle transazioni che esegue con strumenti finanz-

ari; inoltre, sul suo livello di istruzione e la sua professione o le sue precedenti attività professionali.

- Situazione finanziaria: Informazioni sull'origine e l'entità del reddito regolare e degli obblighi regolari, il patrimonio complessivo inclusi i valori patrimoniali liquidi e gli immobili nonché la capacità di sopportare le perdite.
- Obiettivi d'investimento: Informazioni sull'obiettivo d'investimento pianificato, l'orizzonte temporale degli investimenti, la propensione e la capacità di rischio. Il risultato è il profilo dell'investitore.
- Preferenze in materia di sostenibilità: Informazioni sulle preferenze relative ai prodotti d'investimento sostenibili. Il risultato è il profilo di sostenibilità.

Solamente l'acquisizione di queste informazioni permette alla banca di consigliare le transazioni e gli strumenti finanziari più adatti al singolo cliente o di operare al meglio nella gestione patrimoniale (test di idoneità o suitability test). Si considerano adeguati solamente quei servizi e quegli strumenti finanziari che:

- soddisfano gli obiettivi di investimento e la situazione personale per quanto riguarda la durata necessaria degli investimenti del singolo cliente;
- comportano rischi di investimento finanziariamente sostenibili per il cliente;
- comportano rischi che il cliente, alla luce delle proprie conoscenze ed esperienze, è in grado di comprendere; e
- i cui criteri di sostenibilità corrispondono alle sue preferenze di sostenibilità.

Dopo la consulenza sugli investimenti e prima dell'esecuzione dell'attività, il cliente riceve dalla banca, su un supporto dati permanente, una dichiarazione di idoneità, in cui la banca menziona l'erogazione della consulenza e in cui la banca spiega il modo in cui la consulenza è stata adeguata alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente. Qualora l'accordo di compravendita di uno strumento finanziario venga concluso con l'utilizzo di un mezzo di comunicazione a distanza e, di conseguenza, non sia possibile la consegna precedente della dichiarazione di idoneità summenzionata, la banca può trasmettere la dichiarazione scritta di idoneità al cliente su un supporto dati permanente immediatamente dopo che il cliente si è impegnato contrattualmente, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il cliente ha accettato la trasmissione della dichiarazione di idoneità immediatamente dopo la conclusione della transazione; e b) la banca ha concesso al cliente la possibilità di posticipare la transazione affinché egli potesse ricevere prima la dichiarazione di idoneità.

Con coloro che sono stati classificati come «clienti professionali» la banca presuppone che essi abbiano le conoscenze e le esperienze necessarie e che gli eventuali rischi connessi alla transazione siano finanziariamente sostenibili per tali clienti.

Nel caso di rapporti di rappresentanza, la banca, nella valutazione delle esperienze e delle conoscenze, fa riferimento alle esperienze e conoscenze del rappresentante che di volta in volta opera con essa.

Nella propria valutazione la banca fa riferimento alle informazioni fornite dal cliente e dà per scontato che siano corrette. Ove il cliente non fornisca o fornisca solo parzialmente le informazioni richieste dalla banca, per legge la banca non potrà fornire consulenze. È pertanto nell'interesse del cliente fornire le informazioni necessarie.

4.2.3 Transazione senza consulenza

Le transazioni di compravendita eseguite nell'ambito della consulenza di investimento o della gestione patrimoniale come transazioni Execution Only vengono effettuate dalla banca come transazioni senza consulenza. Anche in questo caso la banca è tenuta per legge ad acquisire le informazioni summenzionate in merito alle conoscenze e alle esperienze del cliente e a valutare se il cliente, in base alle esperienze e alle conoscenze tecniche di cui dispone, è in grado di comprendere i rischi insiti nel servizio e/o nello strumento finanziario in questione (test dell'adeguatezza o appropriateness test). Per contro, non si effettua alcuna verifica della sostenibilità finanziaria dei rischi di investimento insiti nel servizio e/o nello strumento finanziario e non viene definito alcun obiettivo di investimento.

Con i «clienti professionali» e le «controparti qualificate» la banca presume che i soggetti dispongano di conoscenze ed esperienze tali da comprendere i rischi connessi a tali operazioni.

Nel caso di rapporti di rappresentanza si applica quanto esposto al punto 4.2.2.

Ove nella valutazione dell'adeguatezza la banca giungesse alla conclusione che il servizio o lo strumento finanziario non è adatto al cliente in questione o nel caso in cui la banca non disponesse di tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell'adeguatezza, essa ne informerà il cliente. Nel caso in cui non riuscisse a contattare il cliente per informarlo di tale situazione in quanto il cliente non desidera essere contattato dalla banca oppure non è raggiungibile in tempi stretti, allora in caso di dubbio la banca si riserva il diritto di non eseguire l'ordine per garantire la tutela del cliente.⁴

5 Principi sull'esecuzione degli ordini

La banca eroga servizi e servizi accessori sui titoli in modo onesto, retto e professionale nel miglior interesse dei propri clienti. Essa intraprende tutte le misure che ritiene necessarie per poter eseguire gli ordini dei clienti nel modo che essa ritiene migliore (la cosiddetta best execution). A questo scopo la banca tiene debitamente conto delle diverse categorie di clienti. I principi in base ai quali la banca esegue gli ordini dei propri clienti sono illustrati nelle informazioni relative ai principi sull'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari (best execution).

6 Costi e costi accessori relativi ai servizi e ai servizi accessori sui titoli

I costi e i costi accessori relativi ai servizi e ai servizi accessori sui titoli erogati dalla banca sono in linea con le commissioni generalmente applicate dalla banca.

Nell'ambito della raccomandazione o dell'offerta di uno strumento finanziario o messa a disposizione di un KID / KIID al cliente, la banca comunicherà i costi e i costi accessori dei servizi e servizi accessori per titoli nonché i costi e i costi accessori in relazione con la concezione e l'amministrazione degli strumenti finanziari. La comunicazione dei costi avviene nei confronti dell'ordinante.

Le disposizioni in materia di trasparenza dei costi si applicano sostanzialmente anche nei confronti dei clienti professionali.

Nella misura in cui la banca mette a disposizione informazioni sui costi in via anticipata (ex ante), al riguardo si tratta di stime. I costi effettivamente dovuti verranno comunicati a posteriori

(ex post) al cliente e potranno divergere dalla stima ex ante. Per la rappresentazione ex post dei costi, la banca si avvale dei dati trasmessi dai fornitori di prodotti e dai fornitori di servizi. Questi ultimi potrebbero utilizzare diversi giorni di riferimento per la rendicontazione, diversi corsi (ad esempio corsi medi giornalieri, corsi di chiusura di borsa) nonché corsi di cambio e date di cambio diversi per le valute estere. Per questo motivo potrebbero derivarne scarti e differenze di rendicontazione nonché arrotondamento.

7 Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse

Al fine di evitare a priori l'insorgenza di possibili conflitti tra gli interessi del cliente e quelli della banca, dei suoi dipendenti o di altri clienti, la banca ha messo in atto una serie di misure che vengono illustrate nei «Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse».

8 Rendiconto / rapporto per i clienti

Immediatamente dopo aver eseguito una transazione su titoli per conto del cliente, la banca invia a quest'ultimo il relativo rendiconto (rendiconto sulla transazione). Prima di eseguire l'ordine, la banca informa il cliente sullo stato dell'esecuzione solamente se così è stato espressamente richiesto dal cliente o nel caso di eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'ordine in questione. Periodicamente, di norma a fine anno, la banca invia al cliente un prospetto degli strumenti finanziari detenuti per suo conto (estratto di deposito), a meno che tale prospetto non sia già stato comunicato in un altro rendiconto periodico. Su richiesta particolare del cliente, la banca predispone altri prospetti. Resta comunque salvo quanto di diverso eventualmente concordato in altri accordi speciali.

La banca invia al cliente un regolare rendiconto sulle transazioni eseguite su un supporto dati permanente, di norma con frequenza trimestrale dopo la fine del trimestre di calendario in questione. Per le comunicazioni sui singoli titoli, il rendiconto viene inviato una volta ogni 12 mesi all'inizio del nuovo anno, nel caso di un portafoglio finanziato da crediti con frequenza mensile dopo la fine del mese in questione.

Qualora per il cliente sia stato configurato un accesso a un sistema online con il prospetto del portafoglio e il cliente abbia consultato la valutazione del portafoglio con frequenza trimestrale, la banca rinuncia all'invio del rendiconto al cliente.

Il rendiconto deve contenere una spiegazione aggiornata sul modo in cui l'amministrazione del portafoglio è stata adeguata alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente.

Nell'ambito di una gestione patrimoniale, il cliente riceve dalla banca un rendiconto delle oscillazioni delle perdite, se il valore complessivo del portafoglio diminuisce del 10 per cento, nonché in seguito per ogni ulteriore perdita di valore del 10 per cento.

Lo stesso vale nel caso di un conto per clienti non professionali, che comprende posizioni con strumenti finanziari finanziati da crediti o transazioni con passività potenziali.

9 Product Governance

I distributori di strumenti dei mercati finanziari devono avere in essere un processo di Product Governance adeguato, al fine di garantire che i prodotti e i servizi offerti possano essere conciliati con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di destinazione.

La banca, nell'ambito dell'offerta o della raccomandazione di

uno strumento finanziario al cliente, è tenuta a calibrare il mercato di destinazione dello strumento finanziario sul cliente. La banca è autorizzata a rifiutare l'esecuzione dell'ordine se lo strumento finanziario non è idoneo al cliente. Nel caso di transazioni Execution Only e transazioni senza consulenza la banca è tenuta solo a una calibrazione limitata del mercato di destinazione.

10 MiFIR – Obbligo di notifica

Ai sensi delle disposizioni del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Regulation, in breve MiFIR) sussiste l'obbligo di notifica di determinate transazioni all'autorità di vigilanza nazionale. L'obbligo di notifica delle transazioni sussiste per gli strumenti finanziari che sono essi stessi ammessi alla negoziazione o il cui valore di base è ammesso alla negoziazione o che vengono negoziati su una sede di negoziazione dell'Unione Europea o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione. La notifica comprende anche dati del cliente come ad esempio l'acquirente e la persona autorizzata a prendere decisioni d'acquisto. Qualora il cliente, in presenza di un ordine, non comunichi alcuna persona autorizzata a prendere decisioni d'acquisto, la banca presume che l'ordinante coincida con la persona autorizzata a prendere decisioni d'acquisto. Le persone giuridiche devono essere notificate con il cosiddetto codice LEI (Legal Entity Identifier). Nel caso in cui il cliente non comunichi tempestivamente il codice LEI prima della transazione, la banca è autorizzata a rifiutare l'esecuzione della transazione.

11 PRIIP

Ai sensi del regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regulation on Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products, in breve PRIIP), la banca è tenuta a mettere a disposizione dei clienti non professionali un documento contenente le informazioni chiave prima dell'acquisto di un PRIIP, categoria che comprende ad esempio fondi, prodotti strutturati o operazioni a termine su divise. Questo contiene, in particolare, informazioni sui rischi e sui costi del prodotto finanziario. I documenti contenenti le informazioni chiave per i nostri prodotti propri sono pubblicati sul sito web della banca all'indirizzo llb.li.

¹ Sul concetto di «strumento finanziario», si veda l'Allegato 2 della legge bancaria del Liechtenstein.

² L'Allegato 2 della legge bancaria del Liechtenstein contiene un catalogo completo dei servizi e dei servizi accessori per titoli.

³ Sul concetto di «strumento finanziario non complesso», si veda l'Allegato 2 della legge bancaria del Liechtenstein.

⁴ A tale proposito si vedano anche le Condizioni generali della banca al capitolo 1 di questo opuscolo.

Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse

Il modo di operare della nostra banca mira a conciliare gli interessi dei nostri clienti, dei nostri azionisti e dei nostri collaboratori. Tuttavia, in una banca che offre a un numero molto elevato di clienti un'ampia gamma di servizi finanziari di alto livello, non è sempre possibile escludere completamente che in alcuni casi possano verificarsi conflitti di interesse.

Possono insorgere conflitti di interesse tra la banca e i clienti, tra i clienti stessi, tra la banca, i clienti e i collaboratori oppure tra i collaboratori. Inoltre, possono emergere conflitti di interesse tra la banca e altri fornitori di servizi finanziari. In tale categoria rientrano anche altre imprese del gruppo a cui appartiene la banca. Nella banca, in particolare, possono insorgere conflitti di interesse nei seguenti casi:

- nell'ambito dei servizi finanziari e commerciali in seguito alla concomitanza di più ordini di clienti o degli ordini dei clienti con le proprie attività (ad esempio utili da operazioni di negoziazione per conto proprio) o altri eventuali interessi della banca;
- nell'ambito della redazione di analisi finanziarie relative, ad esempio, a titoli che vengono offerti in vendita ai clienti;
- in seguito alla remunerazione legata ai risultati di collaboratori e mediatori;
- in ragione dei rapporti della banca con emittenti di strumenti finanziari, ad esempio in presenza di un rapporto di credito o di cooperazioni;
- in seguito all'accesso a informazioni che non sono di dominio pubblico;
- in conseguenza a occupazioni accessorie dei collaboratori;
- in ragione di operazioni private in titoli di collaboratori;
- dalle diverse preferenze di sostenibilità dei nostri clienti.

I conflitti di interesse possono impedire alla banca di operare nel miglior interesse del cliente. Abbiamo attuato una serie di misure al fine di escludere preventivamente l'insorgenza di possibili conflitti di interesse.

Misure atte ad eludere possibili conflitti di interesse

Misure organizzative

Per evitare che i servizi offerti ai nostri clienti, quali ad esempio la consulenza, l'esecuzione di ordini o la gestione patrimoniale, siano influenzati da interessi esterni, abbiamo strutturato sia la nostra organizzazione strutturale che la nostra organizzazione procedurale su più livelli con una corrispondente suddivisione dei singoli compiti. Sia la banca in quanto tale che i nostri col-

laboratori sono tenuti a rispettare standard etici elevati a livello professionale e/o settoriale. In quanto banca siamo tenuti a offrire ai nostri clienti tutti i servizi e i servizi accessori di investimento in modo leale, onesto, professionale e nel loro maggiore interesse nonché a evitare, per quanto possibile, i conflitti di interesse.

A questo scopo disponiamo di un efficace sistema di controllo interno alla banca. Il suo compito, tra gli altri, consiste nel sorvegliare le persone responsabili della prestazione di servizi e servizi accessori di investimento in relazione all'osservanza delle disposizioni legali e normative applicabili, al fine di individuare potenziali conflitti di interesse, evitarli tramite misure organizzative mirate oppure – nel caso ciò non sia possibile – renderli noti.

Nello svolgimento della loro attività, i nostri collaboratori devono osservare le descrizioni procedurali e organizzative della banca. I nostri collaboratori ricevono una formazione continua. Inoltre, nell'ambito dell'attività di compliance e di revisione interna, ricevono consulenza e sono soggetti a controlli.

Misure specifiche

Tra le varie misure, sono state adottate quelle riportate di seguito la cui costante osservanza è garantita dal sistema di controllo interno alla banca:

- Attuazione di processi organizzativi mirati alla tutela dell'interesse dei clienti nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale
- Esecuzione di ordini in conformità ai nostri principi per l'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari (best execution) del cliente
- Delimitazione dei singoli ambiti operativi e contestuale controllo del flusso di informazioni tra gli stessi ambiti (i cosiddetti «ambiti di riservatezza»)
- Esclusione di qualunque abbinamento automatizzato della remunerazione dei collaboratori con l'entità delle commissioni percepite
- Regole sull'accettazione di omaggi e altri vantaggi da parte dei nostri collaboratori
- Regole concernenti occupazioni accessorie dei collaboratori
- Controllo continuo di tutte le operazioni dei nostri collaboratori e obbligo di rendere note tutte le loro operazioni con strumenti finanziari

Comunicazione dei conflitti di interesse non evitabili

Qualora nel singolo caso non sia possibile evitare i conflitti di interesse che riguardano il cliente attuando le misure organizzative sopra descritte, comunicheremo tali conflitti al cliente interessato.

Ulteriori informazioni importanti

Per l'offerta di un'ampia gamma di strumenti finanziari idonei, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori di prodotti terzi senza uno stretto rapporto con la banca, e per l'offerta di strumenti finanziari che soddisfino i desideri specifici dei clienti, riceviamo dai nostri partner di cui distribuiamo i prodotti liberalità e vantaggi non monetari di modesta entità, come ad esempio materiale informativo e corsi di formazione.

Ai terzi che ci procurano clienti o singole operazioni, con o senza riferimento a un'operazione specifica, versiamo in parte provvigioni basate sui risultati e compensi fissi. Tali provvigioni vengono utilizzate dai terzi per migliorare la qualità del servizio ai clienti.

L'importo esatto delle remunerazioni e provvigioni viene reso noto al cliente. Se l'importo esatto non è determinabile prima della prestazione di un servizio di investimento, al cliente viene comunicata la modalità di calcolo.

In questo caso il cliente viene informato successivamente in merito all'importo esatto delle remunerazioni e provvigioni. Poiché tali remunerazioni vengono pagate continuamente alla banca e/o la banca versa continuamente provvigioni a terzi, il cliente viene informato almeno una volta l'anno in merito all'ammontare effettivo dei pagamenti ricevuti. Le remunerazioni sono destinate a migliorare la qualità dei servizi per il cliente. Esse non pregiudicano l'obbligo della banca di operare nel miglior interesse del cliente.

La banca concede ai suoi clienti intermediari vantaggi non monetari di modesta entità, quali ad esempio la messa a disposizione di materiale informativo e la possibilità di partecipare a conferenze specializzate. Tali vantaggi mirano a incrementare la qualità del servizio per i clienti della banca. Per la gestione patrimoniale la banca non accetta alcuna remunerazione da parte di terzi o da parte di persone che operano per terzi. Le remunerazioni monetarie che la banca riceve per la gestione patrimoniale vengono versate per intero al cliente quanto prima ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione. La banca informerà adeguatamente il cliente delle remunerazioni monetarie versate.

In deroga a quanto sopra, la banca accetta da terzi i vantaggi non monetari di modesta entità summenzionati, qualora siano idonei a migliorare la qualità della gestione patrimoniale a beneficio del cliente e siano ragionevoli e proporzionati quanto a natura ed entità.

Informazioni sulla ricezione o la concessione di remunerazioni sono disponibili anche nelle nostre Condizioni generali o in altri documenti contrattuali. Su richiesta comunichiamo ai nostri clienti ulteriori dettagli conformemente alle disposizioni contenute nei documenti menzionati.

Nota

Sono disponibili a chi ne faccia richiesta ulteriori dettagli sui principi qui illustrati in merito alla gestione di potenziali conflitti di interesse.

Principi per l'esecuzione negli strumenti finanziari (best execution, politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili)

1 Introduzione

Il presente documento descrive i principi di esecuzione della Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz (di seguito denominata «banca») per quanto riguarda il requisito dell'esecuzione alle migliori condizioni possibili degli ordini dei clienti. Ai sensi della direttiva UE 2014/65/UE (di seguito denominata «MiFID II»), le imprese di investimento sono tenute a eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Il presente documento riporta i principi di esecuzione dei vari ordini richiesti dall'articolo 27 della MiFID II.

Nell'esecuzione degli ordini di operazioni di negoziazione, la banca tutela nel miglior modo possibile gli interessi del cliente.

L'elenco delle sedi di esecuzione e delle controparti della banca è disponibile all'indirizzo llb.li/mifid2-en. L'elenco non è esaustivo e può variare nel tempo.

La presente politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili si considera approvata dal cliente in assenza di contestazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Se il cliente necessita di ulteriori informazioni sulle disposizioni d'attuazione della banca, tali informazioni saranno fornite entro un termine di risposta ragionevole.

2 Ambito di applicazione

Questi principi si applicano all'esecuzione degli ordini che la banca accetta per conto del cliente al fine di acquistare o vendere strumenti finanziari. I principi si applicano anche all'esecuzione di ordini nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale.

Se con il cliente viene conclusa una transazione a prezzo fisso, i seguenti principi hanno validità limitata. Inoltre, i principi non si applicano all'emissione di quote di fondi d'investimento al prezzo di emissione o al loro riscatto al prezzo di riscatto tramite la relativa banca depositaria o l'agente di trasferimento.

Nell'esecuzione dell'ordine, la banca rispetta le disposizioni legali e i regolamenti applicabili alla rispettiva sede di esecuzione. Se una qualsiasi disposizione dei principi qui elencati è in conflitto con tali leggi o regolamenti, si applicheranno le leggi o i regolamenti pertinenti.

I principi di esecuzione qui di seguito enunciati si applicano in particolare ai seguenti strumenti finanziari:

- Azioni
- Titoli fruttiferi
- Prodotti strutturati
- Derivati quotati (ETD) e warrant
- Fondi quotati (ETF)
- Derivati over the counter (OTC)

3 Esecuzione di ordini

3.1 Market order (ordini a prezzo di mercato)

Gli ordini a prezzo di mercato vengono eseguiti il più rapidamente possibile nel volume richiesto dal cliente utilizzando la prima quotazione disponibile. La banca può, a sua discrezione e tenendo debitamente conto di fattori, quali, ad esempio, la situazione di mercato, la liquidità o possibili oscillazioni dei corsi, modificare l'ordine a prezzo di mercato in un ordine a prezzo limitato se è probabile che ciò si traduca in una migliore esecuzione per il cliente. In singoli casi, questo può anche avere un effetto negativo sul cliente.

3.2 Limit order (ordini a prezzo limitato)

La banca trasmette immediatamente alla controparte standard gli ordini a prezzo limitato relativi a strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, al fine di ottenere l'esecuzione più rapida possibile.

La banca tratta gli ordini a prezzo limitato relativi a strumenti finanziari negoziati presso l'OTC banca in modo tale che, una volta raggiunto il limite, vengano adottate tutte le misure necessarie per eseguire immediatamente l'ordine. Tali misure comprendono la conclusione dell'operazione e l'esame del prezzo di mercato. In questo contesto, tuttavia, l'esecuzione non può essere garantita anche se il limite viene raggiunto (ad esempio, in caso di situazioni e movimenti eccezionali del mercato).

3.3 Esecuzioni parziali

In base alla situazione di mercato, un ordine può essere eseguito anche parzialmente. La rendicontazione al cliente viene effettuata una volta al giorno dopo la chiusura delle negoziazioni.

oni. Se nello stesso giorno di negoziazione vengono eseguite più esecuzioni parziali, queste verranno visualizzate in dettaglio nella rendicontazione al cliente.

4 Criteri di esecuzione

Le operazioni di negoziazione possono essere eseguite attraverso vari canali o presso diverse sedi di esecuzione, e la banca può anche fungere da controparte.

La banca elabora gli ordini dei clienti attraverso i canali di esecuzione e presso le sedi di esecuzione che fanno prevedere sempre l'esecuzione alle migliori condizioni possibili nell'interesse del cliente.

Nel determinare i criteri e le sedi di esecuzione, la banca mira a ottenere il miglior corrispettivo totale per il cliente. Ciò include il prezzo dello strumento finanziario e tutti i costi relativi all'esecuzione e al regolamento dell'ordine (ad esempio, commissioni di compensazione, di regolamento e altre commissioni). Per i clienti professionali e non, come criterio per l'esecuzione dell'ordine viene preso in considerazione solo il corrispettivo totale. Questa parità di trattamento garantisce il massimo livello di tutela dei clienti professionali e non.

In base a un'istruzione del cliente, possono essere considerati anche altri fattori quali:

- La probabilità di esecuzione dell'ordine
- La velocità e la durata fino alla completa esecuzione e al completamento
- La sede di esecuzione

5 Sedi di esecuzione

In base ai criteri di esecuzione, la banca ha definito per i vari strumenti finanziari le sedi di esecuzione e/o le controparti standard con i quali prevede la migliore esecuzione possibile. Nella definizione delle sedi di esecuzione, oltre ai sistemi di compensazione e alle misure di sicurezza d'emergenza attuati dalla rispettiva sede di esecuzione, la banca include nei criteri di selezione anche le informazioni sulla qualità dell'esecuzione degli ordini con gli strumenti finanziari ivi scambiati.

Se la banca è membro della sede di esecuzione (attualmente solo presso il SIX Swiss Exchange) o se funge da internalizzatore sistematico (SI) o da controparte OTC, esegue essa stessa l'ordine. In tutti gli altri casi, la banca inoltra l'ordine a un altro fornitore di servizi finanziari nel paese o all'estero affinché venga eseguito. Le possibili sedi di esecuzione sono: il mercato regolamentato (RM), il sistema organizzato di negoziazione (OTF), il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o al di fuori di una sede di negoziazione (OTC). In caso di sedi di negoziazione che utilizzano un sistema di negoziazione con richiesta di quotazioni (RFQ), anche per le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione, se diversi market maker fissano un prezzo la banca otterrà diverse quotazioni dalle sue controparti standard al fine di ottenere il miglior prezzo possibile. Le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono comportare rischi aggiuntivi per il cliente; ciò include, ad esempio, il rischio di controparte se non si tratta di una controparte standard della banca. Tale rischio può comportare una perdita per il cliente, nella peggiore delle ipotesi, anche una perdita totale, se la controparte non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

Quando inoltra gli ordini a terzi, la banca considera la massima probabilità di ottenere il miglior corrispettivo totale per il cliente. Per questo motivo, la banca sceglie come sede di esecuzione

zione i fornitori di servizi finanziari che utilizzano lo smart order routing (SOR), se pertinente. Se il SOR non è possibile a causa del mercato o del tipo di strumento finanziario, la banca ordina al fornitore di servizi finanziari di effettuare l'ordine nella sede principale in termini di volume dello strumento finanziario corrispondente. La sede principale in termini di volume genera la maggior parte della liquidità e assicura il prezzo più competitivo per questo strumento finanziario. Inoltre, nella sede principale in termini di volume è garantita l'esecuzione degli ordini più conveniente dal punto di vista dei costi, dato che qui vengono realizzati i volumi più importanti. L'esecuzione più conveniente è assicurata inoltre dalla selezione delle controparti standard.

6 Ordini divergenti

6.1 Istruzioni di esecuzione del cliente

Il cliente può impartire istruzioni alla banca su come eseguire l'ordine. In presenza di tali istruzioni, queste prevalgono sui principi di esecuzione sopra definiti. La banca eseguirà l'ordine nel miglior modo possibile, conformemente alle istruzioni specifiche del cliente e indipendentemente dai presenti principi. Un'istruzione del cliente esonera la banca dall'adottare le misure che ha definito e attuato nel quadro dei propri principi di esecuzione, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini nell'ambito degli elementi oggetto dell'istruzione in questione.

6.2 Anomalie del mercato o del sistema di negoziazione

Nel caso i guasti dei sistemi tecnici o i problemi di accesso ai sistemi tecnici provochino anomalie del mercato o dei sistemi interni della banca, potrebbe risultare impossibile o inopportuno, secondo il parere della banca, eseguire gli ordini nel modo sopra descritto. In questo caso, la banca adotterà tutte le misure appropriate per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente con altri mezzi.

6.3 Situazioni particolari di mercato

Condizioni di mercato eccezionali o turbative del mercato possono rendere necessario che la banca si discosti dai principi elencati. In questo caso, la banca agisce secondo scienza e coscienza nell'interesse del cliente.

6.4 Eccezione per ottenere una migliore esecuzione per il cliente nel caso singolo

La banca può discostarsi dall'esecuzione immediata di un ordine del cliente se ciò ha un effetto più favorevole sul cliente nel caso singolo, ad esempio attraverso un'elaborazione dell'ordine che non disturbi il mercato (evitando oscillazioni dei corsi dovuti al nostro ordine).

6.5 Accorpamento degli ordini dei clienti

Spesso più clienti desiderano acquistare o vendere lo stesso titolo lo stesso giorno. In linea di principio, la banca tratta gli ordini dei clienti in modo equo e pone al primo posto gli interessi del cliente. In pratica, ciò significa che gli ordini vengono eseguiti nell'ordine in cui sono stati ricevuti. La banca si riserva il diritto di eseguire più ordini insieme (pooling) se il cliente non ne risulta generalmente svantaggiato. Un accorpamento può essere vantaggioso per un particolare ordine (ad esempio eliminando le commissioni minime per le controparti) o svantaggioso (ad esempio in caso di esecuzioni parziali). La parità di tratta-

mento di tutti gli ordini è garantita suddividendo le esecuzioni parziali tra tutti i clienti in percentuali delle rispettive quantità di ordini. La banca non esegue pooling di propri ordini bancari con quelli dei clienti. In questo modo si evita un conflitto di interessi in caso di ordini parziali.

7 Operazioni a prezzo fisso

Nel caso di operazioni a prezzo fisso, la banca evade gli ordini dei clienti solo in misura limitata, conformemente ai principi descritti nel presente documento. La banca esegue le operazioni a prezzo fisso in qualità di contraente in proprio e non come agente o commissionario. Conformemente all'accordo contrattuale, la banca è tenuta a soddisfare le condizioni dello strumento sottostante e a fornire al cliente un prezzo equo e in linea con il mercato. In base a tali accordi, la banca deve verificare la correttezza del prezzo offerto al cliente al momento dell'esecuzione degli ordini o delle decisioni di negoziazione dei prodotti OTC, utilizzando sistematicamente i dati di mercato utilizzati nella valutazione del prezzo di questo prodotto e, se possibile, confrontando tale prezzo con quello di prodotti simili o comparabili (controllo della correttezza OTC, OTC fairness check).

8 Operazioni nel mercato primario

I principi descritti nel presente documento non si applicano agli ordini effettuati sul mercato primario.

9 Obblighi SI

Su richiesta e previo consenso, la banca offre ai propri clienti un prezzo per gli strumenti finanziari privi di un mercato liquido in cui essa funge da SI. Tali quotazioni sono vincolanti solo per un breve periodo di tempo e sono valide solo per un importo negoziabile. Il periodo e l'importo negoziabile dipendono dalla volatilità e dalla liquidità del mercato dello strumento finanziario in questione. La banca può adeguare il prezzo in base a tali fattori.

10 Monitoraggio e verifica

I principi di esecuzione della banca e le disposizioni di conformità sono riesaminati almeno una volta all'anno o in caso di cambiamenti significativi. Ciò consente alla banca di ottenere sempre il miglior risultato possibile per il cliente nell'esecuzione di ordini con strumenti finanziari.

11 Definizioni

- **Internalizzatore sistematico (SI):** un'impresa di investimento che, in modo organizzato e sistematico, effettua spesso negoziazioni per proprio conto in volumi elevati quando esegue gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato come MTF o OTF, senza gestire un sistema multilaterale.
- **Mercato primario:** parte del mercato dei capitali in cui sono collocati per la prima volta i titoli di nuova emissione. L'attenzione si concentra, in particolare ma non esclusivamente, sulla nuova emissione di obbligazioni, azioni e prodotti strutturati nonché sulla sottoscrizione e sul riscatto di quote di fondi.
- **Mercato regolamentato (RM):** un sistema multilaterale gestito e/o amministrato da un operatore di mercato che fa incontrare o promuove gli interessi di terzi nell'acquisto e nella vendita di strumenti finanziari all'interno del sistema e secondo regole proprie non discrezionali, in modo da dare

luogo a un contratto relativo a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in base alle regole e/o ai sistemi del mercato, autorizzato e regolamentato conformemente al titolo II della MiFID II.

- **Mercato secondario:** la parte del mercato dei capitali in cui gli strumenti finanziari già in circolazione sono acquistati o rivenduti come oggetto di negoziazione.
- **Operazione a prezzo fisso:** quando la Banca stipula con il cliente un contratto di acquisto di strumenti finanziari a un prezzo fisso o determinabile.
- **Ordine a prezzo di mercato:** ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza fissare il prezzo o il volume.
- **Ordine a prezzo limitato:** ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario entro un limite di prezzo fisso (o migliore) e in un determinato volume.
- **OTC (over the counter):** negoziazione di strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione.
- **Sede di negoziazione:** RM, MTF o OTF.
- **Sistema di negoziazione con richiesta di quotazioni (RFQ):** sistema di negoziazione in cui una o più quotazioni vengono presentate in risposta a una richiesta di prezzo da parte di uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile solo dal membro o dal partecipante richiedente. Il richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione fornita.
- **Sistema multilaterale di negoziazione (MTF):** sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un operatore di mercato che fa incontrare gli interessi di terzi nell'acquisto e nella vendita di strumenti finanziari all'interno del sistema e secondo regole proprie non discrezionali, in modo da dar luogo a un contratto ai sensi del titolo II della MiFID II.
- **Sistema organizzato di negoziazione (OTF):** sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione e che fa incontrare gli interessi di terzi nell'acquisto e nella vendita di obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, certificati di emissione o derivati all'interno del sistema, in modo da dar luogo a un contratto ai sensi del titolo II della MiFID II.
- **Smart order routing:** una tecnologia che tiene conto dei migliori prezzi di mercato possibili delle diverse sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici al momento dell'esecuzione degli ordini. Se un ordine viene eseguito tramite smart order routing, la rispettiva sede di negoziazione è contrassegnata come multi-market nell'elenco delle sedi di esecuzione e dei broker.
- **Strumenti finanziari:** gli strumenti di cui nell'allegato I, sezione C della MiFID II e, come definizione generale: attività e passività finanziarie direttamente o indirettamente collegate allo scambio di mezzi di pagamento, ovvero titoli, strumenti del mercato monetario, divise o unità di conto e derivati.

